

XVII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Nomina della Deputazione incaricata di rappresentare il Senato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin in Venezia* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole, per fatto personale, del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Senatore Mamiani* — *Discorso del Senatore Miraglia a favore dell'abolizione della pena di morte* — *Discorsi dei Senatori Imbriani e Mauri in sostegno della proposta ministeriale* — *Proposta di chiusura della discussione generale sulla pena di morte* — *Osservazioni del Senatore Pivonti contro la chiusura* — *La chiusura non è approvata* — *Discorso e proposta del Senatore Pironti* — *Approvazione della chiusura* — *Riassunto e conclusioni del Relatore* — *Domanda di votazione per divisione sul N. 1. § 1. pena di morte.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Regio Commissario Senatore Eula; poco dopo sopraggiunge il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

... domandano
I Senatori Di Bagno ed Antonicelli, primo per motivi di un congedo di un mese, secondo per motivi di salute, che famiglia ed il segretario del Senato accordato.
viene loro accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore De Falco, obbligato da gravi e dolorose contingenze di famiglia a partire per Napoli, scusa presso il Senato l'involontaria sua assenza.

Il Senatore Marvasi anch'esso scrive di essere dolente di non aver potuto per motivi di

salute prender parte a questa discussione e sarebbe stato suo desiderio; spera poter sedere per essere in grado di intervenire alla votazione del Senato prima che si verifichi la chiusura di questa legge.

Il Senato è invitato a comporre nella deputazione incaricata di rappresentare il Senato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin. Vi interverrà uno dei signori Vice-Presidenti, uno dei Segretari, ed uno dei Questori, non che i Senatori Martinengo, Costantini, Giovanelli, Giustiniani, e Michiel.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetterebbe al signor Senatore Conforti per un fatto personale. Siccome però non è ancora presente il signor Ministro Guar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

dasigilli, che si attende a momenti, avendolo io fatto pregare di recarsi in Senato, così prego il Senatore Conforti a voler attendere la di lui presenza.

Senatore CONFORTI. Attendo ben volentieri.

(Entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Essendo ora presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia do la parola al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Signori Senatori. Ieri l'onorevole Ministro nel suo lungo discorso diretto a sostenere il progetto di legge da lui presentato, si occupò molto di me. Egli lesse un brano di un mio discorso che pronunziai nel 1865 alla Camera dei Deputati, concepito così: « Un assassino s'incontra in un vecchio venerabile per canizie, che traeva per mano una sua figliuola, giovinetta di 18 anni; questo assassino la ghermisce, il padre s'inginocchia, si getta ai suoi piedi e lo prega di risparmiare il decoro della figliuola. Il barbaro uccide il vecchio e sul cadavere del padre stupra la figlia. (*Movimenti di orrore*) La vita di costui secondo alcuni autori sarebbe inviolabile. In verità io nol comprendo. »

Se il Ministro Guardasigilli ha voluto citare questo brano per afforzare il suo ragionamento, sta bene. Veramente non era necessario citare il brano del mio discorso per afforzare i ragionamenti che egli ha svolti in tante guise nella sua orazione. Se poi l'onorevole Ministro ha creduto che il mio discorso del 1865 fosse in contraddizione col discorso fatto l'altro giorno in quest'Aula, io gli dirò che s'inganna, giacchè nel mio discorso di ieri io ho detto che la società ha diritto di esistere, e perciò ha diritto di adoperare tutti i mezzi necessari alla sua conservazione; ho detto che la società ha diritto di uccidere il colpevole, quando la uccisione sia necessaria alla sua tutela giuridica. Io dunque ho detto ora le stesse cose che dissi nel 1865.

L'onorevole Ministro ha citato altresì un brano del mio discorso del 1865 nel quale io diceva che, allorchando un uomo è stato condannato a morte, si rallegra che la pena gli venga commutata in quella dell'ergastolo.

Nel mio discorso dell'altro giorno io ho detto lo stesso quando ho dichiarato che la morte è una pena più terribile, più spaventosa delle

altre pene. Ma soggiunsi; bisogna distinguere la pena attuale, presente, imminente dalla semplice minaccia della legge.

Quando si tratta di una semplice minaccia, io dissi: il malfattore si lusinga di non essere scoperto; si lusinga siano ammesse le circostanze attenuanti; si lusinga ottenere la grazia; e quindi dispregia o non cura abbastanza una pena che vede in lontananza.

In questa occasione citai pure il fatto di cattolici sinceri che peccano ogni giorno, quantunque loro sia minacciato l'inferno, peccano non pertanto perchè l'inferno è lontano. Quindi quello che ho detto l'altro giorno è precisamente quello che dissi nel 1865.

Il Ministro ha detto che io aveva sostenuto e domandato l'abolizione del Giuri; e che poi, quando si discusse la legge in Senato, ritrattai la mia opinione.

Domando scusa; io non ho domandato mai l'abolizione del Giuri: e non ho mai ritrattato la mia opinione. Lessi un discorso inaugurale nel 1874, che ebbe pure una certa eco nella stampa, in cui metteva in mostra i pregi ed i difetti del Giuri. Questo discorso originò da certi verdetti scandalosi, i quali avevano commosso la società.

In Alessandria una Corte di Assise assolveva degli assassini; in Napoli si assolveva un ricevitore il quale aveva rubato un milione e 500,000 lire, quantunque il vuoto fosse evidente, ed egli fosse confesso.

Un'altra Corte di Assise assolveva una cameriera la quale dichiarava che rubando i brillanti della sua padrona, aveva ceduto ad una forza quasi irresistibile, atteso la lucentezza di quei gioielli. Un'altra Corte di Assise aveva assoluta una fantesca scellerata, la quale, armata di un pugnale, s'introdusse nella camera della sua padrona, una marchesa che io non nomino, e mentre costei dormiva in mezzo a due sue bambine, con molti colpi la trafisse.

Questi fatti commossero la pubblica opinione, e, ripeto, m'indussero a far palesi i difetti del Giuri; ma non ne domandava l'abolizione; diceva soltanto che il Giuri era male ordinato perchè si componeva di elettori politici, i quali appena sapevano scarabocchiare l'abbici.

Io dunque non domandava l'abolizione dei giurati, ma la riforma del Giuri, e soggiungeva che in alcuni Stati della Germania si era

introdotto lo scabinato, vale a dire un Giuri composto di uomini del popolo e di magistrati.

Per la qual cosa, nella discussione della legge che ordinava diversamente il Giuri, io non ebbi nulla a ritrattare.

La nuova legge sostituiva alla lista dei giurati ch'erano tolti dagli elettori politici, le categorie, ossia una classe di cittadini istruiti. Era questa, non solo una riforma, ma una trasformazione: si faceva quindi quello che io aveva preannunziato col mio discorso.

Trattandosi di un fatto personale, bisogna esser brevi, perchè il fatto personale, quando è stemperato in molte parole riesce oltremodo fastidioso; ond'io mi taccio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Essendomi mancata la possibilità di svolgere la mia proposta di sospendere la discussione sul primo numero dell'articolo 11 del nuovo codice, ora rimarrebbono solo la facoltà di proporre la sospensione del voto: ma dopo una sì faconda ed animata discussione, alla quale con utilità e piacere assistiamo da più giorni, quella proposta diventerebbe inopportuna ed inutile, perciò rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Nel turno dell'iscrizione la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Mauri, ma la darò prima al Senatore Miraglia, se egli parla contro.

Senatore MIRAGLIA. Io parlo in nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione mi ha dato il mandato di prendere la parola per sostenere le sue conclusioni. Nel mio particolar nome avrei taciuto per due ragioni. La prima si è che la grave quistione della pena di morte è stata discussa con tanto valore dagli oratori che hanno battagliato, che *non aliter vidi fortes concurrere tauros*. La seconda e principal ragione che mi avea consigliato a serbare un profondo silenzio è questa, che in un momento in cui gli sguardi del mondo intelligente sono rivolti a quest'aula, ed i nostri rendiconti letti con avidità nell'uno e nell'altro emisfero, io, parlando, ho più a perdere che a guadagnare, perciocchè i cultori della scienza saranno inesorabili cogli oratori

che non misurano le loro forze nel trattare un argomento di tanta importanza. Ma avendo la discussione preso vaste proporzioni, ed a buone ragioni addotte nell'uno e nell'altro sistema essendosi accoppiate cose che mi sembrano meritevoli di particolare attenzione, io ben volentieri rompo il silenzio, anche a costo di sdruciolare in errori, dovendo cadere le ritrosie dell'amor proprio quando parla un dovere sì santo.

Non intendo riassumere quello che si è detto dai conservatori della pena di morte. Sia pur vero che questa pena è legittima per rispetto alla memoria dei nostri padri, che per secoli l'hanno adottata e fatta eseguire; ma è pur vero che la estrema necessità per la difesa dell'ordine sociale può consigliare la continuazione di un sistema che ha trovato nella scienza e nelle condizioni dell'età nostra tutta quanta l'animadversione.

E, se non altro, la lunga discussione in un argomento così grave ci ha dato questo risultato: che i più accaniti sostenitori della pena di morte riconoscono che si debba conservare unicamente, perchè il patibolo è efficace nelle attuali condizioni della sicurezza pubblica in Italia a fermare la mano dell'assassino. E ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli, conchiudendo il suo splendido discorso, diceva, che non vede lontano il giorno in cui potrà dal Codice esser cancellata la pena di morte. Parole aeree son queste, e ad un Ministro che pronunzia in Parlamento sì generose e nobili parole augurerei la immortalità ministeriale. Ma poichè la instabilità del potere è nella natura del governo rappresentativo, io non posso divinare quali saranno i propositi dei successori dell'onorevole Vigliani, e non sarà cosa facile, ed in un breve periodo di tempo, ritornare sull'argomento della pena di morte; ond'è che sin da ora desidero l'abolizione di questa pena, poichè ne credo giunto il momento, senza il minimo pericolo di veder compromessa la pubblica tranquillità.

L'onorevole Ministro teme che una innovazione sì radicale possa produrre una grave perturbazione nell'ordine sociale; e soggiunge che un governo, il quale è responsabile della pubblica sicurezza, dev'essere assai cauto nelle sue proposte. Questo che dice l'onorevole Ministro è giusto e prudente, quando si tratti di

innovazioni avventate. Ma quelle innovazioni che sono state studiate da circa un secolo, preparate e coltivate dalla pubblica opinione, e confortate dalla esperienza fattane in Italia ed in altri paesi civili, si debbono adottare nell'interesse della società. Dovea finire il mondo quando prevalse la teorica del libero scambio, della emancipazione dei cittadini dal servaggio, della eguaglianza degli uomini innanzi alla legge; eppure il mondo ha progredito, e la libertà non si è convertita in licenza. E senza divergere dal problema che discutiamo, dirò che il Governo si preoccupò non poco quando nel 1862 s'introdusse nelle provincie meridionali la istituzione del Giuri, ed in un momento in cui ferveva il brigantaggio. Si dubitò allora se convenisse attuare questa grande istituzione o pure aspettare miglior tempo, temendosi che i giurati, per timore o per passione, avessero garantito la impunità dei colpevoli.

Ed io allora, chiamato ad organizzare la nuova Magistratura negli Abruzzi, e col valevole concorso del mio onorevole collega ed amico Senatore Mirabelli, ch'era il Procuratore Generale, sostenni che il paese era maturo per l'attuazione della giuria, ed il fatto dimostrò che, in tempi di tristizie, la giuria diede frutti salutari. Poscia fui chiamato alla Corte di Appello delle Puglie, e nel tempo in cui la Camera elettiva avea spedito in quella bella regione una Commissione di autorevoli Deputati per una inchiesta sul brigantaggio e su altri fatti che turbavano l'ordine sociale, perciocchè i nemici della patria aveano dal disordine tolto argomento di esagerarne i mali, e di indurre in molti il convincimento, che la sorgente di tanto danno stesse nelle nuove istituzioni politiche, e precipuamente della giuria. Per le cose adunque che si andavano buccinando sullo stato dell'amministrazione della giustizia nelle Puglie, sentii il dovere di illuminare la pubblica opinione ed il Governo che era presieduto dal Capo di gabinetto attuale, pubblicando una circolare nel 20 settembre 1863. Piaccia al Senato di sentire quanto scrissi intorno alla giuria:

« I quattro circoli delle Assise funzionano giornalmente con attività ammirevole, ed i giurati delle Puglie in questa stagione estiva, abbandonando negozi e private cure, e per nulla curando i pericoli della poca sicurezza delle

strade, sospinti solo dalla forza di un santo dovere, accorrono volentieri dai diversi punti delle provincie, come sentinelle avanzate per trovarsi ferme al loro posto. Oh! che lieto spettacolo è questo di vedere cittadini, or ora risvegliati a novella vita da istituzioni liberali, sedere con religioso raccoglimento nel banco dei giudicanti, e con tanta logica e perspicacia rispondere alle quistioni, con verdetti lodevoli per giustizia ed umanità!

» Percorrete la storia del Giuri nei governi rappresentativi, consultate le statistiche delle cause nei primordii di questa istituzione, ormai divenuta adulta, e senza peccato di arroganza i giurati possono aspirare al vanto di avere con la loro operosità e virtù civile contribuito a rendere i tribunali una scuola di morale, continuando così a concorrere potentemente alla educazione popolare. »

Ecco adunque dimostrato che una innovazione che sembrava pericolosa, massime per la triste condizione dei tempi, ha dato i suoi frutti salutari, e vogliamo sperare che, corretti coll'ultima legge sulla giuria i difetti della precedente, potrà viemmaggiormente accreditarsi questa bella istituzione.

Se nella ragion penale una riforma radicale sulla istituzione giudiziaria non ha tolto alle leggi repressive la loro efficacia, passiamo ora ad esaminare con la massima brevità se sia giunto il tempo di abolire il patibolo; ed io in siffatta ricerca non sarò cattedratico.

Diceva ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli che i cattedratici possono essere abolizionisti, perchè guardano le cose nel campo sereno della scienza nel mondo ideale e non pongono mente alle lordure di questo mondo, e soggiungeva che l'uomo di Stato deve adattare i dettami della scienza alla pratica attualità delle umane contingenze. Voglio ritenere per acconce tutte queste proposizioni, ed io che sono stato cattedratico, e vado superbo di questo titolo che conservo, mi risveglio a nuova vita, contemplando i principii della scienza nel campo delle idee astratte. Ma da cattedratico io inclinava per la pena di morte, e mi sono convertito quando la pratica degli affari, uno studio accurato delle statistiche penali e delle condizioni della società nostra, mi hanno convinto di non essere necessario il patibolo per vedere diminuiti i gravi reati contro le persone e le proprietà.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Per fermo, è egli vero che il timore del patibolo arresta la mano dell'assassino? No, nel momento del delitto ad altro non pensa che a sfogare la sua malvagità ed a sfuggire il vile braccio della giustizia. Gli esempî addotti dall'onor. Senatore Cannizzaro e da altri oratori sono contro la tesi da essi sostenuta.

I briganti non ammazzano coloro che hanno ricattato non pel timore del patibolo, ma per conseguire il prezzo del riscatto; eglino credono di dover serbare la fede brigantesca (che bella fede!) conservando in vita le vittime della loro avidità. Tanto è ciò vero, che quando non ricevono il prezzo pattuito pel riscatto, ammazzano con piena cognizione del patibolo gl'infelici ricattati.

Ed a proposito dei briganti che sventuratamente infestano la Sicilia e che negli anni passati hanno contristato le provincie meridionali, posso dire con piena cognizione di causa che in forza della loro brutale malvagità ammazzavano per diletto, e taluni di essi dicevano che non valeva la pena di morire sul patibolo, quando si erano deliziati nel sangue delle loro vittime.

Epperò io scriveva con la citata circolare al Governo, relativamente ai briganti, nei seguenti termini:

« Ed è pur da notare che quasi tutti i briganti sono analfabeti, e non vi è un brigante che sappia segnare il suo nome. Il che importa che le tenebre della ignoranza hanno pervertito l'istinto di sciagurati, che dichiarandosi nemici della società, delle rapine, altro miserabile frutto non raccolgono che quello di mendicare un meschino asilo nei boschi e nelle caverne. Da ciò la necessità di non risparmiare spese per la pubblica educazione, e di aprire strade per dar movimento ai negozi in quelle contrade, dove costretti ad una vita morta e selvaggia, gli uomini trovano solo nel delitto un esercizio alla naturale attività. »

Queste mie parole furono intese dal Governo, ed il merito di aver fatto scomparire il brigantaggio in quella bella regione d'Italia non si deve al patibolo, ma in buona parte al generale Menabrea, il quale con la costruzione della strada nel Gargano ha pacificato quei sventurati paesi; e là dove si scannavano gli uomini per derubarli, i furti e le rapine scomparvero in grazia di questo benefico provvedimento. Non è dunque la pena dell'ultimo supplizio che

fa cadere dalle mani dei malvagi il pugnale, ma un complesso di cause che contribuiscono a migliorare la razza umana.

Si è detto che la esecuzione capitale spaventa i malvagi per naturale istinto attaccati alla propria vita. I fatti però dimostrano il contrario; e quando nel 1865, discutendosi in Parlamento la pena di morte, io fui interrogato dal Ministro Guardasigilli a dare il mio parere, avvalorato da documenti, io risposi che la pena di morte è morta in Italia, e mandai al Ministero un quadro statistico contenente il numero delle condanne a pena capitale nel corso di venti anni consecutivi, e di quelle eseguite.

Le cifre furono troppo eloquenti per convalidare la mia opinione, poichè nei comuni dove furono eseguite le condanne non solo crebbero i reati in genere, ma quelli specialmente che per la loro natura avean dato luogo alla esecuzione capitale.

Mi trovo in Roma dal momento in cui si sono attuati i nuovi ordinamenti giudiziari, e posso dire al Senato con piena cognizione di causa che i reati pei quali il Codice pontificio pronunziava la pena capitale, sono diminuiti non ostante che il nuovo Codice avesse per essi sancita una pena restrittiva della libertà personale perpetua o temporanea. Non mancai di svolgere i registri penali della città di Roma dal 1860 al 1870 per conoscere il numero delle condanne a pena capitale pronunziate per reato di assassinio o di omicidio per causa di furto; e dalle carte che si conservano si è raccolto che in questo periodo di tempo furono pronunziate ventisei condanne a pena capitale, delle quali otto eseguite. Questo fatto comprova che inefficace è stata la pena di morte.

E poichè parlo della provincia romana, cade in acconcio di fare un'osservazione. La pena di morte è in questa provincia da circa cinque anni abolita di fatto, e ciò nonostante l'ordine pubblico è migliorato, le leggi esercitano il loro imperio, le autorità costituite sono rispettate, gli omicidî premeditati e le grassazioni con omicidio di molto sono diminuite. Io non ammetto l'abolizione di fatto di una pena scritta nel Codice, poichè, quando le pene si riducono a lettera morta, gli uomini si avvezzano a disprezzare la legge ed a procurarsi l'impunità. E perchè nella provincia romana è abolita di fatto la pena di morte?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Mi duole di non potere applaudire alle ragioni accennate succintamente dall'onorevole Senatore Poggi, e la mia posizione ufficiale mi vieta di entrare in altre considerazioni su questo doloroso argomento. Il Ministro di Grazia e Giustizia però, tenendomi fissi gli sguardi, m'intende assai bene, e, « a buon intenditor poche parole. »

Non ho esposte considerazioni filosofiche, non ho letto squarci di scrittori, non ho assunto il tuono di cattedratico.

Si è detto e scritto tanto sul problema che ci occupa, che porterei piuttosto tenebre che luce entrando in altre considerazioni, ed annoierei il Senato. A me basta di avere messo in veduta elementi di fatto per convincere che, abolendo il patibolo, non sarà turbata la pace e la libertà d'Italia. Lo Stato si trova bene armato per ridurre all'impotenza gli uomini scellerati, e chi si trova disarmato dev'essere condannato a vivere in una galera. La paura è una cattiva consigliera, e se ad ogni minimo ostacolo ci fossimo arrestati, l'Italia non si sarebbe costituita. L'ardire prudente nelle azioni della vita è virtù, e noi daremo prova di prudente ardire sciogliendo questa questione che preoccupa la pubblica opinione, con quel sentimento di umanità, che rinvigorisce anziché indebolire la forza della legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. La quistione che ci occupa da sei giorni è delle principali che si possano agitare nella discussione di un nuovo Codice penale: una larga trattazione poteva solamente soddisfare all'interesse scientifico ed all'interesse pratico dell'arduo problema. Dopo la messe ampia degli argomenti, avanza il compito modesto dello spigolatore. A chi viene ultimo non resta, se non siffatto ufficio complementare che io adempirò con la temperanza che reputo un dovere, segnatamente in questo stadio estremo della discussione. E me ne sarei anche astenuto, se non stimassi necessario di esporre per sommi capi le speciali ragioni che determinano il mio voto. Il paese debbe conoscere se la coscienza di ciascuno di noi e fino a qual punto, rappresenti la coscienza del popolo italiano.

E innanzi tutto non tornerà per avventura inutile il vedere donde ebbe principio nel passato secolo il movimento abolizionista e se-

guirne l'importanza storica e razionale, accennandone per sommi capi le cause e valutandone intrinsecamente gli effetti.

Il movimento abolizionista ch'ebbe in Cesare Bonesana la manifestazione prima e solenne, rappresentò la riazione contra un sistema di abusi che secolarmente aveva invaso l'Europa e la travagliava nell'ordine della giustizia punitiva. La coscienza adulta e riflessa della civiltà progredita riprovava profondamente le cause generatrici di quel sistema, le quali potevansi ridurre a cinque precipue ed esiziali.

La pena di morte era applicata ad una serie di reati, il cui momento etico e logico era minimo, per la cui repressione e proporzionata prevenzione, le pene dovevan discendere a categorie inferiori d'assai. Basterà ricordare come in quella età di privilegi e di soprusi un contrabbando di sale, la uccisione di un coniglio, di un fagiano, di un cervo di parchi riservati, era punito con la pena capitale.

Questa proporzione aveva vulgarizzata e screditata l'autorità della pena, e degradava e toglieva efficacia alla giustizia sociale; e si conseguiva l'effetto opposto allo scopo del legislatore.

La pena di morte avea cessato d'essere esemplare, quando era accompagnata e sopraffatta da tale strazio e da tal lusso di crudeltà che offendeva la coscienza umana più indifferente e più temperante. L'accessorio acerbo delle modalità esagerava il senso di umanità ed irritava squisitamente l'essenza della pena capitale che non avrebbe dovuto stare, se non nel privar della vita. Lo strazio trascendeva il fine, e la morte in siffatta guisa produceva l'effetto opposto allo scopo, e diventava desiderata per sottrarsi allo strazio incivile, nel quale propriamente stava la pena. La morte sola avrebbe potuto tornare pena esemplare e proporzionata, ma lo strazio e la crudeltà dell'applicazione la rendevano pena antiesemplare, sproporzionata.

E poteva ben dirsi e fu detto che non era più pena rigida di morte, ma pena disonesta e barbarica di strazio. Farinaccio e Claro hanno consegnato la storia di questi lugubri fatti in quegli osceni registri della squisita ferocia umana, che furono il soggetto delle loro opere. Ricorderemo il maglio, la ruota, l'attanagliamento rovente, il vicisomburio e mille altre studiate crudeltà del vecchio sistema. Per lo strazio

(io ripeto) la pena capitale perdeva la sua esemplarità e la sua efficacia.

Ancora, la pena di morte si applicava a un triplice ordine di casi, che includevano materie, le quali legittimamente e razionalmente si sottraevano ad ogni penalità. Erano tre fini razionali umani e tre diritti della umana personalità, che dovevano essere garantiti dal legislatore e che frattanto eran da esso negati e puniti con la morte.

Erano negate e fieramente punite la libertà filosofica, la libertà religiosa, la libertà politica, nel cui esercizio l'uomo adempie le sue finalità razionali, e per cui ha tanti diritti corrispondenti che lo Stato debbe per contrario garantire, come diritti inalienabili. Anzi l'istituto Stato sorge appunto come garanzia di essi, convertendoli da fini etici a fini giuridici. Ebbene, l'umanità a cui siffatti diritti eran negati da precedenti ordini sociali, era in condizione logica e permanente di ribellione per affermarli e costituirli: e la società privilegiata li negava e li puniva di morte! Era Stato pagano, assorbente e di privilegio che dovea dar luogo al nuovo assetto sociale ed alla esaltazione necessaria dello Stato moderno, che è garanzia di siffatte tre precipue libertà fra le altre parecchie.

Il legislatore in codesta condizione di cose tentava di convertire il diritto in colpa, il che gli è impossibile, perchè gli è impossibile di negare il vero, e di snaturare la natura delle cose. In siffatta materia adunque in cui l'individuo singolo si trovava in guerra pertinace e legittima contra lo Stato storico, per rivendicare i suoi diritti, ogni pena, e segnatamente quella di morte, doventava inefficace, anzi faceva doventare il palco cattedra di libertà, ed i pretesi perversi doventavano intemerati testimoni del vero. Quando si muore per sì nobili cause, l'animo del paziente, confortato dalla coscienza dell'adempito dovere, assume l'audacia della virtù, che costituita in contumacia logica, sprezza i tormenti della morte, e confermando il vero, lega alle generazioni superstiti e venture al più efficace degli ammaestramenti, l'esempio, che produrrà fatalmente il suo frutto; perciocchè ogni idea vera è destinata a trionfare sulla terra, attraverso le pene, gli affanni, gli strazi. Per siffatte categorie di rei, il patibolo è inefficace; per queste certo, ma punto per i vol-

gari e reali committitori di reati, che hanno la coscienza della colpa, e provano la prostrazione che deriva logicamente dalla colpa; e se fanno mostra d'altro, mentono, nè il mondo crede loro, e ciascun sa quello che si chiude sotto il mendacio della baldanza e del disprezzo.

L'umanità distingue dai comuni e volgari colpevoli quelli che indarno le tirannidi terrene han preteso di confondere con loro. Il sentirsi potenti a fronte della morte spetta agli uomini che muoiono per le sante e pure cause e per gli alti ed inviolabili interessi umani. Spetta a Giordano Bruno, che lacera la sentenza che lo condannò a perire qui accosto, o Signori, in Piazza de' Fiori. Spetta a Lucilio Vanini, spento a Tolosa. Spetta ad Ettore Carafa, che adagia la faccia supina sul ceppo per vedere scendere la scure che debbe troncarli la vita. Spetta a Pietro Carnesecchi che ripeteva con Girolamo Olgiato e con mille altri: *mors acerba, fama perpetua, stabil vetus memoria facti*. Codesta è coscienza serena di uom giusto, e feconda a malgrado de' patiboli, anzi è confermata da essi: codesta accompagnava i martiri cristiani ed assicurò i trionfi del cristianesimo; codesta infine ha assicurato per mezzo della morte il trionfo della libertà filosofica, religiosa e politica ai nostri moderni apostoli civili.

E se a siffatte tre più principali cause che rendevano inefficace la pena di morte aggiungiamo gli orrori che la precedevano, delle prove ricavate per tortura e delle conseguenze della confisca che faceva ricadere sugli innocenti le volute colpe dei condannati alla morte, voi troverete le peggiori cause che resero inefficace la pena di morte ed avevan mosso contro di sè le coscienze dei filantropi e dei pensatori del passato secolo.

Di qui la santa *riazione* dei filosofi del secolo XVIII. Di qui la smania abolizionista di Cesare Beccaria. Ma ogni *riazione* è eccesso; ed ha due parti, l'una di vero, l'altra di falso, in quanto che eccede il vero e ne varca i confini. I tempi sereni del giudicar la pena di morte non potevano essere quelli in cui si levava e ferveva la nobile *riazione* contro di essa ed in cui si confondeva l'indegnazione contro di essa e la coscienza scientifica che dovea giudicarla. E il modo solo con che i migliori ne condannavano la stessa *legittimità*, dimostra lo stato incomposto degli animi, e il

disegno prestabilito di aver necessariamente a trovar in qualsivoglia modo un criterio primo della *illegittimità*. E il paralogismo del Beccaria messo a fondamento nella sua dimostrazione appaice manifestamente, come anche le più giustificate indegnazioni avventurino e perdano le migliori cause. E qui non ripeterò il paralogismo del Beccaria, fondato su quel sistema del contratto sociale che primamente immaginato da Giovanni Locke trovò il suo apostolo in Gian Jacopo Rousseau, ed è ormai giudicato definitivamente rifiutato dalla scienza presente; ma toccherò (per necessità di argomentazione) dei nuovi e razionali criteri intorno alla legittimità del dritto di punire in genere e della pena capitale in specie. Così mi avrò aperto la via a trattar il più brevemente che per me si potrà, della *legittimità*, della *efficacia* e della *opportunità* della pena di morte nei confini determinati dallo schema a noi proposto dal Guardasigilli.

Ormai, o Signori, richiamatasi ad esame con potente ed esatta analisi la personalità singola ancora nella sua condizione etica, avente fini razionali da compiere che sono accompagnati da *libertà interiore* e da responsabilità, si è avvertita la necessità di costituire la *libertà esteriore*, se veramente si hanno a realizzare quei fini razionali nel campo estrinseco dei fatti e nell'azione della vita. Tornerebbe frustraneo di aver la coscienza e di sentire la necessità logica dei fini, se voluti non si potessero per intemperanza aliena e per eccesso di forza contraria ed irrazionale recare in atto nel corso della vita esteriore, mentre la vita esteriore tuttaquanta non consiste se non nell'adempimento dei fini suddetti.

La libertà esteriore è dunque logicamente indispensabile pel raggiungimento dei fini: e lo Stato, questo istituto supremo di garanzia della libertà singola, ha la sua origine logica, avendo per suo fine razionale l'affermazione di siffatta garanzia e la costituzione della libertà esteriore. Tale è l'etiologia dello Stato moderno, dottrina nuova derivata dagli uomini nuovi, a differenza dello Stato antico, dottrina privilegiare, prepotente ed assorbente che negava la libertà di molte, affermava l'arbitrio dei pochi ed assorbiva l'individuo per realizzare i fini proprii del Polifemo sociale che allora assumeva nome ed usurpava carattere di

Stato. Lo Stato normale moderno riconosce, e però rispetta, l'ente individuo etico e responsabile e gli garantisce col suo intervento la libertà esteriore. E con siffatta garanzia gli rende possibile il raggiungimento de' suoi fini razionali, che sono la ragione e il dovere della vita.

Laonde risulta chiara la determinazione della libertà individuale dalla determinazione dei fini razionali dell'individuo singolo. La libertà fuori di quei fini è abusiva; il contenuto della libertà del singolo è la razionalità del fine. Ed il singolo non ottiene codesta libertà, che passando dalla condizione etica alla condizione giuridica. Il dritto non è dunque se non la libertà esteriore o garantita; ecco l'origine ed il carattere del concetto del dritto, garanzia di libertà esteriore. Allora diventano chiare ed intelligibili nozioni la condizione etica e la condizione giuridica. Lo Stato non fa che operar codesta conversione di ente etico in ente giuridico; lo Stato è la manifestazione di codesta garanzia, e realizza la costituzione della libertà esteriore, e rende possibile con la forza razionale che impartisce, lo adempimento dei fini razionali del singolo e di tutti. Il dritto ha quindi per contenuto logico la finalità razionale del singolo, sotto la sanzione etica della responsabilità individuale.

Da ciò discende ancora (e questa è conquista della progredita ed adulta ragione moderna), da ciò discende, ripeto, l'identità del contenuto del concetto di libertà e di quello di autorità, della libertà del singolo e della autorità dello Stato. Ho detto identità di contenuto e non armonia di contenuto, come una inesatta scuola pretende. Se il fine razionale del singolo è la garanzia indispensabile della sua libertà, e se il fine razionale dello Stato è l'impartizione di codesta garanzia, il fine è identico; ed il contenuto è identico nel principio della libertà del singolo e nel principio dell'autorità dello Stato.

La scienza ha fatto oggi il suo compito ed ha soluto un gran problema; e quando la scienza dei pensatori sarà diventata coscienza comune di popolo, il più antico dissidio umano sarà composto: la pace scientifica di intelletti si convertirà in pace sociale e politica, di cittadini. Il mondo interiore debbe fatalmente manifestarsi nel mondo esteriore: se non, ogni tra-

vaglio umano sarebbe *frustra*, antropologica come dice il poeta. *L'apocalissi* è la serie di siffatte manifestazioni successive e progredienti dello spirito umano.

Applicando codeste teoriche alla quistione che ora si agita in quest'Aula nostra, il diritto di punire sta nella garentia che lo Stato debbe alla libertà del singolo, prendendo la voce libertà nel suo più ampio e comprensivo significato e del pari adoperando la voce singolo nella sua estensione logica e plenaria. E se la pena capitale o sempre o in qualche stadio dello svolgimento storico umano raggiunge codesto fine per rispetto a taluni casi più gravi della violazione del diritto, essa debbe essere adoperata, come il modo più solenne ed autorevole di prevenire siffatte violazioni, e come la garentia più efficace della libertà esteriore del singolo. La legittimità della pena si riconosce da' suoi caratteri non solo di origine (il che abbiám discorso) ma di fine: essa debbe essere *efficace*, essa debbe essere *opportuna*. Vediamo ciò di volo nellà pena capitale.

Ed in quanto alla sua efficacia preventiva, quale pena ha il carattere della efficacia più estesa e più intensa sugli intelletti, sulle fantasie, sulle tempere diverse, sulle diverse coscienza?

Essa opera sugli atei: niuno è più codardo dell'ateo: è niuno più di lui si attiene e si stringe alla vita che per lui è tutto. Appunto perchè non crede ad avvenire alcuno fuor della ristretta e cretina manifestazione della vita; di questa è tenerissimo, perchè questa è il suo tutto.

La morte torna efficacissima prevenzione sul suo intelletto: è proprio per lui, e specialmente per lui, il passaggio dall'*essere* al nulla, innanzi a cui ogni creatura si arretra e si smarrisce.

La pena capitale d'altra parte per i credenti e per gli spiritualisti torna efficacissimo modo di prevenzione per una ragione opposta. Un mondo morale che non finisce, un giudice giusto, severo, incorrotto e supremo oltre la vita, fa passare il colpevole da una pena terrena ad una eterna. Le moralità de' due mondi, visibile ed intelligibile, si continuano e si compiono nella morte del credente. Se manca qualcosa alla giustizia umana per l'espiazione della colpa, non mirando peculiarmente che alla prevenzione,

viene corretta ed accresciuta da una giustizia superiore ed ultima.

Sullo spiritualista, ripeteremo, lo sgomento è potentissimo, e la prevenzione torna operosa e squisita, *quia deterret et distinet*.

Ancora, sui petti timidi e sugli animosi, la pena capitale viene parimente efficace per ragioni diverse. L'amor della vita trattiene i timidi: e la tempera dell'animoso se lo spinge a' forti fatti senza cura della vita ed avventurandola, esso nonpertanto a nulla si risente di più, a nulla più ripugna che a lasciar l'arbitrio e la balia di sé alla forza altrui. L'uomo sprezza la morte, ma vuole esso disporre della sua vita, non vuole che altri ne disponga; ciò ripugna a quel senso d'orgoglio che lo spinge ad uccidersi talvolta, ma a non permettere che altri violi il suo corpo. Ei non converrà mai e per patto alcuno che un altro uomo possa essere superiore a lui e possa costringerlo a morire, possa inferirgli la morte.

Per quanto, o Signori, voi distinguerete caratteri ed intelletti differenti, su tutti per varie guise la pena capitale riescirà efficacissimo modo di prevenzione. Essa, per tal riguardo, è la più ugualmente, la più universalmente efficace.

Se è *legittima*, se è *efficace*, essa è ancora, o Signori, la più opportuna nelle presenti condizioni d'Italia, per quei casi a cui la proposta governativa la riduce.

Ponete mente, o Signori, alle difficili condizioni ed alle malagevolezze della nuova vita in cui siamo entrati da pochi anni. Noi abbiám compiuto la più maravigliosa delle rivoluzioni, abbiám innalzato un grande e maestoso edificio civile. L'unità d'Italia, la sua indipendenza, la sua libertà, accompagnate dalla demolizione definitiva del papato temporale, istitutore di ogni dispotismo e di ogni riazione dei due emisferi, ci obbligano a vegliare gelosamente ed incessantemente sulle nostre invidiate e preziose conquiste.

Noi abbiám dovuto spostare grandi interessi congiunti ed organizzati a' nostri danni da secoli; era il nostro diritto, era il nostro dovere. Noi italiani appartenevamo a noi; noi dovevamo adempiere i fini della civiltà moderna e compiere i destini della nostra razza. Ma perchè grandi ed ardue cose conseguimmo, dovemmo sgominare gl'interessi di quanti fa-

vorivano le tirannidi interne, di quanti mantenevano l'occupazione straniera, di quanti inserivano alla servitù, all'ignoranza ed alla degradazione del mondo, dando opera al mantenimento del potere temporale del papa.

Tutti costoro sono nostri nemici, e ne hanno il diritto; l'audacia italiana ha osato molto ed ha fondato stabilmente, perchè ha con sapienza e temperanza civile operato. Ciò trae i suoi avversari a disperazione: rendeteli impotenti con una energica prevenzione. Mantenete la morte per prevenire i grandi pericoli dello Stato Nuovo. E poichè la riazione prende la forma selvaggia, per ora, della camorra, della mafia, degli accoltellatori, del brigantaggio, e poichè può assumere altre forme più malvagie ancora e più turpi e più esiziali a danno delle sorti politiche e della civiltà d'Italia, mantenete la pena capitale contro siffatte cause di perturbazione e di demolizione. Chi attenta alle sorti della patria nostra è colpevole di regicidio, come chi attenta alla vita del Capo dello Stato. L'uno include l'altro, e la prevenzione debb'essere comune. Ponete mente che vi ha un'azione occulta, tenacemente esercitata da coloro che più dovrebbero concorrere a fondare santamente la moralità delle turbe e che più opera sulle coscienze più ignare, più passive, più feroci e più eccitabili, e si estende sopra i vasti vulghi italiani; garantite, o Signori, le libertà nostre da codeste mene inique e dagli effetti funesti di esse. Sperdete i sinistri voti di costoro e prevenite il sacrilegio civile con la forte prevenzione.

Nè obbliate che voi incorrete una gran responsabilità nel solo discutere l'autorità di siffatta pena; più grande se la togliete, presumendo un bene che per avventura non avrà luogo; grandissima, se sarete poi in vista del danno obbligati a rimetterla.

Ci voglion tempi sereni per discutere dell'abolizione della pena capitale, affermava sanamente il Carmignani; e per opportunamente applicarla o tentarla ci vogliono tempi ancora più pacati e tranquilli.

Io credo, o Signori, che sia già un gran cammino il ridurre i casi dell'applicazione della pena capitale; la proposta ministeriale da ventisei casi li riduce a quattro. Codesta riforma graduale della penalità in genere e della pena capitale in specie, pare a parecchi ed a me

certo pare la più razionale, la più proporzionale, la più opportuna, ed accenna ad un avvenire, di cui gli abolizionisti dovrebbero chiamarsi contenti, perciocchè fa eseguire un gran cammino al moto di abolizione senza arrischiare interessi gravissimi, per la cui tutela preventiva ci ha mestieri nello stato presente degli animi di un più efficace e saldo modo di prevenzione e di guarentigia.

Signori, la legge del progresso, perchè si affermi razionalmente, fa mestieri che abbia luogo a grado a grado e che ciascun grado sia preparato dalla coscienza pubblica sincera ed esattamente verificato della nuova necessità legislativa. Quando codesta coscienza si manifesta ne' modi solenni e certi cui la libertà assicura, allora è agevole cosa di passarla in legge, perciocchè la legge non debbe essere che il costume o il fatto coscienzale comune della nazione vestito della formola solenne e dell'autorità del legislatore. Allora siffatta legge e siffatta riforma sarà genuina e durevole; nascerà dal costume e non dovrà generare il costume; e non sarà soggetta ad essere interpretata, nè trovata inopportuna, ad essere di presente riformata o rievocata, due mali che destituiscono di autorità ogni legge in ogni tempo, in ogni luogo, presso ogni popolo.

E da siffatta coscienza precedente universale deriva l'obbedienza attiva e razionale, laddove se la legge precede codesta coscienza, non può aver luogo che l'obbedienza passiva, cioè quella obbedienza che obbedisce alla forza, e non comprendendo e ripugnando non fa ossequio alla ragione. La ragione non intesa dall'universale della cittadinanza non è l'ottimo contenuto di una legge. Tanto erra un legislatore rappresentando non i bisogni della società presente ma della passata, quanto quel legislatore che non rappresenta i bisogni dell'attuale grado di civiltà d'un popolo, ma cerca puerilmente di anticiparne i futuri.

Il corso razionale delle riforme rispetta e segue una legge di continuità, che è la sua evoluzione storica e graduale; ma chi non tien conto del presente, avventura ed arrisica il futuro.

Un filosofo può per forza d'intelletto isolarsi dalla realtà che lo circonda ed annunziare codesto futuro ottimo delle istituzioni umane; ma il politico ed il legislatore che non s'isola

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

mai dai suoi tempi e dai momenti morali del popolo per cui fa leggi, realizzerà soltanto quella parte di riforme che risponde alle condizioni intellettuali e morali de' suoi tempi.

Si giungerà un giorno per avventura all'abolizione assoluta della pena di morte, ma la via logica è questa che noi oggi teniamo, facendo cammino e, a mano a mano, secondo l'opportunità della civiltà, provvedendo. Così avviene di ogni gran problema sociale da risolvere. Chi vorrà negare l'avvenire del suffragio universale, a cui mirano i miglioramenti politici, come ad ultimo segno dell'ottima forma rappresentativa? Ma gli elettori compiendo una funzione pubblica, debbono logicamente e politicamente offrire le guarentigie per l'adempimento normale dell'alto ufficio. Ora i vulghi umani che formano oggi la parte potissima di ogni nazione, non porgono codeste garanzie per ignoranza, per fiacchezza, per vecchie scuole di paure, di superstizioni, di errori. Costituire l'ottimo elettore è il gran bisogno delle società moderne, ed a ciò tendono educando ed istruendo ed ostendendo le categorie di capacità. Oggi il suffragio universale è irrazionale, ed è il mezzo di distruggere le libertà, invocato ingenuamente da' poco prudenti e preteso reamente da' tristi.

E i medesimi abolizionisti assoluti non si accorgono ch'essi concedono molto, quando lasciano la pena di morte per l'esercito e per la marina? Se è illegittima, come essi affermano, è illegittima in tutto, non dovete tollerarla in nessuna parte delle istituzioni sociali. Perchè dunque non osano il tutto, come logicamente dovrebbero? Perchè sentono che nessuna pena è così efficace in certi ordini di reati, come quella di morte. Gli abolizionisti gradualisti e parziali rispettano più la logica, tenendo conto di elementi importanti, che debbono entrare nel calcolo del filosofo, del politico, del legislatore.

E qui, prima di por termine al mio dire, mi sia lecito di rivolgermi ai miei colleghi di Toscana. Quella nobile gente non è più chiusa nei brevi confini del granducato, dove non viveva che essa sola, staccata dal resto d'Italia: allora forse poteva avere una legislazione a sé e non correre nè le glorie, nè le prosperità della vita comune. — Or l'abolizione leopoldina del 1786 non ebbe un tal corso di vita costante

da poter dimostrare l'opportunità e la bontà intrinseca dell'esperimento e da doversi dar luogo ad un diritto privilegiare toscano.

Anzi, se da' Lorennesi stessi l'abolizione venne rievocata nel 1790, se fu mantenuta poco appresso la revoca e se poi imperò il Codice penale francese, si ha un fatto contrario di cui è mestieri tener ragione per portar giudizio giusto ed esatto di codesta abolizione. Tornati per la ristorazione del 1814 i Lorennesi, la pena capitale non abolita di diritto, venne di fatto non eseguita, finchè nel riunirsi il Lucchese al granducato Toscano fu abolita di diritto. Ma dopo pochissimi anni, nel 1852, fu l'abolizione rievocata, finchè nel 1859 il triumvirato del governo provvisorio la proclamò di nuovo. L'esperimento che si vanta è almeno molto equivoco e dubbio: • d'altra parte vi ha oggi una recrudescenza ne' reati in quella contrada che va attribuita appunto a codesto stato legislativo penale poco rispondente alle condizioni del luogo.

Ma si ha da por mente che la Toscana divenuta provincia d'Italia debbe risentirsi ancora di una nuova manifestazione di pericoli che le possono derivare dalla vita comune. Essa non debbe peggiorare la condizione delle altre provincie, offrendo, alle malvagità meditate altrove, un luogo d'immunità per la consumazione. Si ha la prova di alcuni reati meditati in altre parti d'Italia e con preveggenza venuti a consumarsi in Toscana per evitar la pena di morte.

Dippiù egli torna impossibile che codesta vita comune non trasporti i mali che travagliano le altre provincie nelle provincie toscane. La mafia, la camorra, il brigantaggio, il malandrinnaggio degli accoltellatori e le altre pesti, sedimenti dei pessimi ordini distrutti, che turbano le altre contrade nostre, non possono non penetrare, non estendersi, e non porre radici anche in Toscana. Questa nuova condizione di cose richiede adunque un modo uniforme di repressione e di prevenzione, con un Codice penale che comandi a tutti e non riconosca differenza di dritto, varcandosi un fiume, o valicandosi un colle. Siffatta differenza inferirebbe ogni concetto etico e noterebbe ogni autorità di legge.

Signori, uno scrittore francese il Sainte-Beuve vedendo come gli Italiani avevano risolto le questioni più difficili ed evitato le grandi alee dell'impresa nazionale, alla quale si erano animosamente e con pertinacia, re e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

popolo, messi, fu tratto ad affermare che in Italia vi era politicamente l'epidemia del buon senso.

Io credo confidentemente, che noi oggi votando l'unificazione penale italiana daremo un novello documento della sentenza del *Sainte-Beuve*. Il nostro buon senso non è che senno di patriottismo e di carità di patria.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dopo i molti eloquenti discorsi che furono intesi in quest'Aula intorno al mantenimento della pena di morte, e massime dopo quello così vigoroso e profondo pronunziato or ora dall'onorevole Senatore Imbriani, sarebbe da parte mia peggio che temerità e indiscrezione se sullo stesso tema volessi alla vostra pazienza infliggerne un altro, al quale mancherebbero di certo i pregi di quelli che avete già inteso, ed in cui trovereste forse solo il profondo convincimento delle cose che mi verrebbe fatto di esporvi. In verità non potrei che ripetere, e ripetere men bene e con minor efficacia, gli argomenti che già sono stati con piena evidenza esposti dai precedenti oratori e che vennero nella tornata di ieri riassunti completamente nello splendido discorso dell'onorevole Guardasigilli. Perciò di buon grado, o Signori, io rinunzio a dirvi il discorso a cui mi ero preparato e mi restringerò a tre semplici osservazioni che sottopongo al vostro savio apprezzamento.

La prima cade sulla legittimità della pena di morte, di cui, a parer mio, è da trovare il fondamento nel diritto stesso di punire, di cui nessuno contrasta che il potere sociale sia rivestito. Il potere sociale ha il dovere di proteggere, di assicurare, di ristaurare l'ordine morale, e quindi ha il diritto di punire gli autori d'ogni maniera di reati, i quali non sono altro che turbamenti ed offese dell'ordine morale. Di qui riesce ovvio il concludere che il potere sociale debba pure avere il diritto di infliggere la maggiore delle pene, che è la capitale, agli autori di quei reati che più gravemente turbano ed offendono l'ordine morale, in cui è da riconoscere la base d'ogni sociale ordinamento.

Che se al potere sociale nessuno diniega il diritto di far la guerra a difendere, assicurare e reintegrare l'ordine politico, civile ed economico e di disporre così di migliaia di vite alla

rinfusa, non si vede come se gli possa diniegare il diritto di disporre della vita di determinati individui, e di individui colpevoli, per la difesa, la sicurezza e il reintegroamento dell'ordine morale; di quell'ordine senza del quale la società, in quanto è un'aggregazione di esseri intelligenti, liberi e responsabili, non può sussistere.

La seconda mia osservazione riguarda la natura de' principj a cui si riferiscono quegli alti intelletti e quei nobili cuori, che invocano l'abolizione della pena di morte. Que' principj hanno un grande valor morale, ma procedono da ideali sconfinati e non tengono abbastanza conto delle condizioni della società quale è costituita, nè di quelle speciali in che noi ci troviamo. È bello vagheggiare ordinamenti e tempi migliori; ma è più bello e certo più prudente non torcere lo sguardo da ciò che si ha dinanzi agli occhi, e di cui ricorre di toccare l'esperienza nella pratica quotidiana della vita. Al qual proposito mi viene in taglio di rammentare una bella sentenza del *Mirabeau*, il quale diceva: « La gran morale ammazza la piccola, ed è della piccola che abbiám bisogno ad ogni istante come della moneta spicciola. »

L'ultima mia osservazione concerne il momento in cui si tratterebbe di venire a questa gravissima risoluzione di cancellare dal nostro codice la pena di morte.

Noi sappiamo pur troppo che i delitti di sangue spesseggiano ora fra noi, e massime quelli che vanno accompagnati dalla premeditazione e dalla rapina: sappiamo che il Governo è nella dolorosa necessità di proporre speciali provvedimenti per restaurare l'ordine e la sicurezza in alcune provincie dello Stato. Ora non è certo questo il momento opportuno di far luogo a una risoluzione che sarebbe in contrasto con la reale condizione delle cose e di cui il sentimento più universale potrebbe entrare in apprensione. Teniamo riguardo dello stato d'oggi, ed auguriamo pure che le future generazioni siano in grado di recare in atto quello che per ora non può esser altro che un desiderio pietoso.

PRESIDENTE. In questo momento viene trasmessa alla Presidenza una proposta sottoscritta da parecchi Senatori così concepita:

« I sottoscritti, ritenendo che la questione della pena di morte sia stata ampiamente trat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

tata nelle precedenti sedute, chiedono la chiusura della discussione. »

Firmati: Della Gherardesca — Strozzi — Guiccioli — Giovanola — Guicciardi — De Gasparis — Monaco La Valletta — Arese — Balbi Piovera — Manzoni — Tanari — Scabarabelli — Zoppi — Cosenz — Di Fiano.

Senatore PIRONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIRONTI. Io pregherei il Senato prima che si passi alla chiusura che è stata domandata, che voglia avere la benignità di mantenere ancora l'ordine della discussione, e pregherei quindi l'onorevole Presidente di permettere che io svolga alcune idee che mi pare non aver inteso in questa grande discussione, dove molte, varie e dottissime idee sono state sviluppate, ma che secondo il mio debole modo di vedere sono diverse da quelle che vorrei svolgere, le quali potrebbero portare una luce nuova, o almeno un raggio di luce in questa grande ed agitata questione. Io sarò breve.

PRESIDENTE. Ma permetta onorevole Pironti...

Senatore PIRONTI. Io credeva di essere anteriore ad alcuni degli oratori che hanno già parlato; del resto io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Ella aveva chiesto di parlare in merito. Vi erano oratori iscritti pro e contro, ed io ho creduto bene di alternare gli oratori pro e contro.

Ora ella, Senatore Pironti, domanda la parola:

— Le fo presente che vi è una domanda sottoscritta da dieci Senatori, i quali propongono la chiusura della discussione. Mio dovere dunque quello si è di mettere questa proposta ai voti. — Se il Senato accoglierà la proposta di chiudere la discussione, Ella non potrà parlare; se invece la respingerà, Ella avrà la parola come desidera.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che? Contro la chiusura?

Senatore GADDA. No, io parlerò sulla domanda di chiusura.

PRESIDENTE. Ma a termini del Regolamento, più d'uno non può parlare, ed ha già parlato il Senatore Pironti.

Senatore PIRONTI. Io intenderei parlare contro la chiusura, nella speranza che le cose che son per dire inducano il Senato ad accordarmi poi anche la parola sul merito.

PRESIDENTE. Ma non per sviluppare il suo concetto in merito alla questione. . .

Senatore PIRONTI. No, ma solo per avvertire il Senato che in questa importantissima questione, havvi ancora qualche cosa da discutere e da esaminare. — Se il Senato crederà che le mie parole non possono riescire interamente vane, mi accorderà la parola; se invece si insisterà per la chiusura, io mi sottometterò alla decisione del Senato.

Vari Senatori Parli, parli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di acconsentire a che il Senatore Pironti aggiunga altre considerazioni a quelle già svolte. . . .

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dichiaro solamente che la Commissione si astiene in quest'incidente dal votare.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che il Senatore Pironti parli, si alzi.

(Approvato.)

Senatore PIRONTI. È veramente molto difficile, dopo che io sono debitore di queste mie brevi parole all'indulgenza del Senato, è molto difficile, a mio credere, dopo una così ampia discussione in questo amplissimo argomento, dire qualche cosa che sia meritevole dell'indulgenza che io ho chiesto. Tuttavia, o che io mi lusinghi, o che la cosa sia tale, io credo di apportare in questa discussione un elemento giuridico, secondo il quale, e secondo il modo di veder mio, questa discussione potrebbe trasportarsi sopra un altro terreno. Io non vengo a puntellare il patibolo, non vengo a diroccarlo. Io sono avverso alla pena di morte, ma non avverso incondizionatamente. Quindi non risalgo alle scaturigini del diritto, che sono state esauste e ricercate fino agli imi fondi; non mi faccio a ricercare, se lo Stato abbia il diritto di punire colla morte, quantunque su questo io faccia ampiamente le mie riserve, perchè la pena di morte rappresenta ancora la pena del taglione ed è quella che contiene la formola « si uccida un uomo perchè ha ucciso un uomo onde altri non temano di essere ucciso ». Quantunque, io dica, che intrinsecamente io non sia persuaso dell'assoluta legittimità della pena di morte, tuttavia se sarà ammesso che la pena di morte è necessaria, io dirò come questa condizione sia un diritto che può giungere fino alla legittimazione. Però, o Signori, mi sia permesso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

in quest'occasione di ripararmi all'ombra dei grandi scrittori in ordine alla efficacia ed alla necessità della pena di morte; perchè, ricordando quello che uno dei più illustri pensatori moderni dice nella *Storia della civiltà inglese*, Buckle, che la morte gli tolse di poter continuare, in ordine al male che si produce nel mondo, e ciò che contempla in ordine alla quantità dei reati, ai modi, alle cagioni da cui derivano; ricordando quello che il Quetelet insigno statista, dice in ordine all'omicidio, al veneficio ed ai più grandi reati che contristano la società, o Signori, io sono altamente condotto a dubitare che tutta l'opera della codificazione sia un'opera vana; che tutta l'opera della repressione anche per via della pena di morte sia una repressione inefficace.

E perchè questo non paia un paradosso non dissimile da quelli che il mio amico Pica ieri propose al Senato, io mi permetterò di leggere brevemente, accennando, la conclusione di questo illustre scrittore inglese che io cito come uno dei principali fondamenti della dottrina che affermo.

Dopo aver dimostrato che in un determinato spazio di tempo, in una qualsiasi società avviene il medesimo numero di omicidii, il medesimo numero di assassinii, fin di suicidii, ecco a quali conclusioni viene il celebre scrittore inglese.

« Ecco poche, ma sol poche delle prove che noi abbiamo riguardo alla regolarità colla quale, nelle stesse condizioni di società, sono necessariamente riprodotti gli stessi delitti. Per ben apprezzare tutta la forza di questa prova, giova ricordare che questa non è una scelta arbitraria di fatti particolari, ma che è generalizzata da una inesausta serie di statistiche criminali che comprendono milioni parecchi di osservazioni che estendonsi su paesi in gradi diversi d'incivilimento, con leggi diverse, diverse abitudini. Se a ciò aggiungiamo che queste statistiche sono state raccolte da persone speciali, impiegate a quest'uopo con tutti i mezzi proprii a mettere in luce la verità, e senza interesse d'ingannare, è da ammettersi francamente che l'esistenza del delitto, giusta uno schema determinato ed uniforme, è un fatto dimostrato più chiaramente di qualsiasi altro nella storia morale dell'uomo.

« Noi qui abbiamo delle serie parallele di prove compilate colla massima cura nelle circostanze più svariate, ma che tutte mirano alla stessa direzione: esse tutte ci traggono alla conclusione, che i delitti degli uomini sono il risultato non tanto dei vizi dell'individuo colpevole quanto della condizione della società in cui quest'individuo è involto. Questa è una deduzione basata su prove evidenti e accessibili a tutti, e, come tali, non possono essere contraddette nè tampoco impugnate da qualsiasi di quelle ipotesi colle quali e metafisici e teologi hanno finora inforsato lo studio degli eventi passati. »

Ed in appresso riferisce le parole di *Quetelet*. La esperienza dimostra in effetti, con tutta l'evidenza possibile, questa opinione, che potrà sembrare paradossale a bella prima: *che è la società quella che prepara il reato, e che il colpevole non è che lo strumento che lo esegue.*

Sotto l'impressione di queste osservazioni dovute ad uno dei più grandi statisti che abbia descritto a fondo tutta la filosofia della storia, sotto l'impressione di queste idee le quali menano al concetto che la necessità del reato, il cumulo del male morale, del male sociale è indispensabile ed è sempre identico a se stesso in una data serie di anni, ed in ogni tempo in ogni condizione sociale, non altrimenti della legge che Maltus descriveva all'opera funesta della morte, io potrei cominciare a dubitare dell'efficacia assoluta che si attribuisce alla pena di morte. Però checchessia di questi concetti certo è bene un dritto della società il fare che quelli i quali insidiano all'ordine alla pace della convivenza civile, che portano lo scompiglio nell'umana vita, che coloro i quali attentano alla sicurezza pubblica o privata, trovino una debita repressione. Quale è, fin dove deve giungere, e fin dove si estende questa repressione? fin dove giunge la necessità? In questo sono d'accordo col mio onorevole amico Imbriani: fin dove giunge la necessità giunge il dritto permanente nello stato di reprimere i reati.

Ma, o Signori, reprimere per mezzo della pena, importa che la repressione sia efficace non solo ma che sia giuridica e sia giusta.

Quanto alla giustizia intrinseca, o Signori, non posso accordarmi col mio onorevole e dotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

amico prof. Imbriani, nel ritenere che la personalità dell'uomo possa essere assolutamente tolta di mezzo per mantenere la salvezza e l'integrità della vita e delle sostanze degli uomini, per mantenere quell'assetto delle condizioni sociali che mena ai fini dello Stato.

Egli ha immaginato ed ha descritto lo Stato come era nel concetto pagano. Lo Stato per lui è l'ente assorbente che cumula tutte le attività, tutte le libertà per poterle coordinare rispetto ai singoli, ma che però di queste attività, di queste libertà può anche appropriarsi ciò che è il fondamento di ogni attributo, il fondamento di ogni facoltà vale a dire la vita e l'essere umano.

Mi permetta l'onorevole Senatore Imbriani, amico pregiatissimo, che io in questo mi discosti alquanto da lui; perchè io ritengo in principio, che, se è vero che lo Stato deve esistere per gli uomini, se è vero che nello Stato gli uomini debbono trovare le condizioni del loro sviluppo e del loro perfezionamento, questo non può essere che a condizione che i loro diritti fondamentali, i loro diritti primitivi, i loro diritti inalienabili sieno mantenuti. E dico inalienabili non nel senso di un contratto sociale, dico inalienabili non nel senso dell'entrata spontanea dell'uomo nella società per cui ha potuto lasciare una parte della sua libertà o delle sue facoltà; no, o Signori, dico inalienabili quei diritti che sono fondamento alla personalità umana e che conseguentemente debbono essere prima e sempre garantiti dallo Stato. Questo in tesi generale, per modo che se mai devesi in un codice ordinario stabilire la pena secondo questo principio, si troverà che la pena di morte è una pena eccessiva, è una pena che non si conforma ai principii testè accennati.

Ma, o Signori, io diceva che la pena di morte non è che la pena del taglione; ed è la ragione per cui io credo che la sua giuridica entità sia altamente disputabile. E appunto perchè tutta l'esperienza umana, tutti gli svolgimenti dell'umana attività e tutte le parvenze dell'uomo nella storia debbono essere svolte e contemplate prima nello spirito, si riscontra nello spirito il concetto della legge, poi trapassa nella vita estrinseca della storia. Io, Signori, affermo che ciò che fu vendetta, ciò che fu retribuzione di offesa dell'uomo dei

primi tempi, quella che il selvaggio e l'uomo preistorico ha adoperata per respingere l'ingiusta aggressione, quando nello spirito si svolgeva semplicemente il concetto materiale e morale del sentimento dell'offesa ricevuta; costituiva questa prima vendetta, la prima forma della sanzione penale nel mondo. Seconda nel progresso dello spirito che da naturale e materiale passò ad essere intellettuale, sorse la forma per cui l'identico si risolveva per l'identico, vale a dire la morte per la morte, e fu il taglione legale, *dentem pro dente, oculum pro oculo*. Ora seguendo questa seconda forma, nella quale la pena di morte si mostra nella storia e che si riscontra nell'atto e nel concetto della mente, si ritrova ancora che tale e non altro è la pena di morte quale esiste nel progresso dei tempi, e quale tutte le nazioni sia barbare sia civili l'hanno mantenuta e applicata finora.

Ora è certo, o Signori, che questa forma brutale, questa forma grezza, questa forma direi rudimentale di contemplare la pena è una forma che interamente contrasta coi principii su cui si fonda il diritto della penalità, che contrasta coi criterii secondo cui la pena deve essere applicata; inquantochè sia di sua natura non più retributiva in qualità e in quantità, come era la primitiva vendetta, come era il taglione della legge giudaica, della legge delle dodici tavole, ma debba essere retributiva conforme allo sviluppo della umana mente, cioè in altrettanta pena, in altrettanta infusione di dolore che non sia eguale nel quanto e nel quale, ma eguale nell'apprezzamento e nel valore.

Ebbene, o Signori, è questo il concetto per cui io credo che la pena di morte non possa essere una pena che rimanga nei codici civili moderni.

Questo a contemplar la pena nella natura sua intrinseca. Passerò, se il Senato me lo permette, oltre in una discussione la quale forse si scosta dal fine che io mi sono proposto, ma che mi serve per venire a questo fine.

Or dunque, o Signori, nel primo concetto la pena fu vendetta, fu ripulsione di offesa con altrettanta offesa. Nel secondo concetto fu vendetta; si sanzionò egualmente il taglione, ma elevato a concetto di legge (*talio esto: oculum pro oculo*).

La pena di morte che punisce nella vita co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

lui che ha tolto la vita, non è che questa seconda forma dello sviluppo dello spirito umano. Qui ancora si arresta la pena di morte, qui ancora si arresta quello che finora si è fatto dalla più parte dei popoli civili. Qui perviene l'autorità che questo fatto solenne porta con sé.

Ma, o Signori, una pena la quale si sottrae a tutti i criterii che informano il concetto della penalità moderna, una pena che è di sua natura irretrattabile, non contenente il concetto intrinseco della pena, cioè il pentimento, perchè è senza ritorno; una pena cosiffatta può essere in nuda contemplazione di diritto (mi affretto a dire che verrò alla vera quistione) raffigurata come una pena legittima? O Signori, io la riguardo come un fatto grave, come un fatto attestato dalla storia, ma dico che contrassegna un'epoca storica dalla quale noi siamo ben lungi e per la quale oggimai lo spirito umano emette la sua protesta, fa le sue riserve, e ci sono di quelli i quali vengono perfino a stabilirne l'intrinseca illegittimità.

Difatti le legislazioni moderne quali pene applicano, come è applicata la pena di morte? Truncate voi la mano a chi ha troncata la mano? Tagliate il piede a chi ha tagliato un piede? Cavate un occhio a chi ha cavato un occhio?

Signori! Questo sarebbe mostruoso! Ebbene, questo concetto che sarebbe mostruoso nelle pene minori, è un concetto che si dice giuridico, che si dice legale, che si dice logico nella pena di morte.

Nella pena di morte manca il concetto fondamentale della pena la penitenza, il miglioramento; e questo, ci rende al concetto primitivo della illegittimità della pena, inquantochè distrugge l'umana personalità; avvegnachè la personalità umana, se può essere menomata e ristretta negli attributi suoi accessori e secondari, non può essere distrutta. E qui, Signori, mi sia permesso di esaminare un concetto grave, e tanto più grave, inquantochè fu messo innanzi dall'onorevole signor Ministro che appoggiava la sua opinione ad autorevoli parole di un venerando nostro collega, l'onorevole Senatore Sclopis. Parlo della guerra. Dunque voi legislatori italiani dite: non ci è altro mezzo per determinare il concetto della guerra che riconoscendo allo Stato il diritto

sulla vita. Voi operate come se ci fosse guerra, nel determinare la pena di morte: è giusto respingere il nemico, respingere l'assalitore della società, sacrificandolo anche quando è stato messo nell'impotenza di nuocere. Effettualmente voi sostenete questo. Ma, o Signori, io dico, che accetto lo stato di cose per la guerra; ma, non è questa la questione; e se io la metteva innanzi, era per far rilevare l'inconcludenza dell'analogia. Io sono sicuro, che nessuno vorrà confondere gl'infami ed indegni conati dell'assassino che assale la società col conflitto in cui vengono in collisioni due forti e potenti nazioni, quando, non essendoci nè giudici, nè arbitri fra queste due forze che si collidono, non ci è altra soluzione, che quella della guerra, che quella della morte.

Non vi è altra via, che l'eventuale morte di alcuni, per mantenere i comuni diritti che verrebbero lesi da una potenza straniera.

Io non so comprendere che paragone ci sia fra l'appello fatto al soldato per la difesa della patria, tra il comando di combattere, ed il nobile evento di incontrar la morte per la patria contro l'assalitore straniero, col fatto del masnadiero, il quale dev'essere punito, ed è venuto in potere dello Stato.

Ma se pure si volesse ritenere questa ipotesi come una ipotesi simile, essendo affatto diversa e varia, allora direi: ma è consentito in guerra uccidere il prigioniero una volta che è venuto in potere vostro? Perchè, o Signori, non è il comando che si dà al soldato di combattere e di esporsi a morte per sostenere colle armi i diritti lesi della patria, no: qui si tratta di saper se si può distruggere il proprio nemico conquiso; si fa il caso del prigioniero di guerra, e voi dovrete dirmi che si possa legittimamente uccidere. Ora, o Signori, questo fatto solleverebbe l'indignazione di tutte le nazioni civili.

Discuto così la cosa non per amore di discutere, ma per dimostrare chiaramente il mio concetto, ed è: che fondandosi sullo stato di guerra, e sulla eventualità di morte che si corre, confondendola colla pena, io non posso associarmi a quelli che parlano della legittimità della pena di morte.

Ora vediamo, se ammesso il diritto storico, se ammessa l'uniformità della legislazione di,

tutti i popoli civili che hanno mantenuto e mantengono la pena di morte, ammesso che il principio della necessità possa costituire un principio di diritto; vediamo se questo è un diritto assoluto od un diritto condizionato.

Ecco il punto intorno al quale si aggira tutto il mio discorso.

Signori, su questo terreno, io credo che molti abolizionisti, assolutamente o condizionatamente abolizionisti, fra i quali conto me stesso, i sostenitori della pena di morte incondizionata e lo stesso onorevole signor Ministro, su questo terreno, dico, credo che ciascuno possa adagiarsi.

Io dunque assumo: se è provata l'assoluta necessità, ma necessità *sine qua non*, ossia quella necessità che fa legge, e che conseguentemente vince ogni altra legge secondaria, assumo, che lo Stato abbia il diritto di punire di morte.

È provata, questa necessità?

Ebbene, ora si entra in un altro campo di considerazioni.

La necessità deve essere tale per costituire il diritto supremo e terribile di punire di morte che altro mezzo che morte non vi sia.

Io non voglio esaminare la questione sotto questo punto di vista rigorosamente. Non voglio esaminarla, perchè mi farebbe molto dubitare di questa necessità tutto quello che l'onorevole Ministro ieri ha detto, con quella eloquenza che lo distingue, al cospetto del Senato; tutti i fatti che scaturiscono dalla stessa relazione; tutto quello che è avvenuto nelle varie vicende della pena di morte nei nostri Codici.

Era necessità nel Codice sardo di mantenere 50 crimini o più puniti di morte.

Venne il Codice del 1859, e questi crimini furono ridotti a 26, ed il fatto non ha turbato nessuno.

Era dunque cessata questa necessità di troncar teste per 24 casi di più; locchè vuol dire che per una moltitudine di gente, la quale poteva aver infranta la legge in quelle sanzioni in cui la pena di morte era tolta, è stata abolita la pena medesima.

E la società non ne ha patito, non è stata sconvolta e scomposta; ed anzi nessuno si è accorto di codesto mutamento, o, se mutamento è stato rilevato, non è certamente stata la progressione dei grandi crimini.

Nel 1865 fuvi un altro mutamento (mutamento almeno proposto) per lo quale la pena di morte si sarebbe ridotta a sette casi, e l'onorevole Ministro lo ha dichiarato in quest'aula, che, se questa transazione, questo mutamento si fosse fatto, forse in questo giorno noi già potremmo qui disputare dell'assoluta abolizione. Ora, o Signori, siamo ad un altro progresso; abbiamo fatto un passo nella diminuzione di quei casi di necessità in cui la morte può esser detta legittima. Col codice in proposta sono contemplati 7 od 8 casi punibili colla morte, secondo la varietà delle circostanze aggravanti, ma sono raccolti in 4 soli casi. Quattro casi i quali mentre da una parte mostrano il progresso che si è fatto nella via dall'abolizione, mentre traducono in fatto quel che il Senato aveva ne' suoi provvedimenti avvisato che l'abolizione si andasse ad attuare con progressione graduale nel fondo; importano l'asserto che, se, per i 4 casi stessi la pena di morte fosse tolta, la società verrebbe in pericolose condizioni.

Io non sono abolizionista incondizionato e voglio arrestarmi al punto dove si è arrestato il nostro Guardasigilli. Però ad una sola condizione, che cioè sia dimostrato che questa necessità, sia la necessità reale, permanente, innegabile; che sia nella coscienza di tutti, riconosciuta da tutti. Questa condizione di fatto, appoggiata della tradizione fondata sulla esistenza della pena di morte nei codici anteriori, come tutela della società, fonderebbe il concetto giuridico che la pena di morte debba esser tuttavia mantenuta. Una tale dimostrazione mi pare rigorosa.

L'onorevole Senatore Cannizzaro dice: mantene la pena di morte, perchè certamente molti reati, e soprattutto i crimini di grassazione, saranno risparmiati e non trascenderanno nel sangue, se all'omicida e al grassatore appaia lo spettro funebre e feroce della morte. Io posso confermare quello che disse il Senatore Cannizzaro per udita, come cosa certa, che ci sono esempi di masnadieri che si consigliano col Codice alla mano onde evitare l'aggravante del crimine e far in modo da evitare la pena di morte.

Ma, o Signori questo è un fatto, relativo ad una condizione speciale di alcune provincie. Ora domando io: è questo un fatto abbastanza

ampio, abbastanza diffuso, abbastanza comune da esser sentito e provato come un bisogno, come una necessità da tutta la popolazione che si vuol tutelare, o dalla maggior parte di essa? Io dubito che l'esperienza e l'indagine non sia stata fatta ancora.

È indubitato che se sta il fatto il Governo ha il diritto di applicare la pena di morte; è indubitato che il Governo ha anche l'obbligo di mantenere questa sanzione per tutela di ciascun cittadino per evitare il pericolo da cui ciascuno può essere minacciato. Ecco, o Signori, ecco come io posso riconoscere la validità del diritto storico. Nelle asserzioni di diritto non debesi solamente avere riguardo a quello che lo Stato debba prestare; ma ancora alle pretensioni di diritti che ciascun cittadino può volgere verso lo Stato, ossia alle condizioni di sicurezza di incolumità di ordine che a ciascun cittadino deve garantire lo Stato. Ora la questione è ridotta in quest'ultimo punto, che se si smarrisse di vista tutta la discussione fatta sarebbe opera fatta indarno. Essa assomma a questo unico, ultimo punto: Le condizioni in cui noi versiamo sono tali che ciascun cittadino, ove la pena di morte si abolisca, sentirebbe diminuita quella sicurezza, quella tutela che egli ha diritto di ripetere dallo Stato?

Perchè, non solamente lo Stato ha l'obbligo di mantenere verso ciascun cittadino quella parte di tutela che, secondo il concetto suo, importi l'assicurazione dei comuni diritti; ma ancora deve garantire ai cittadini il sentimento della propria sicurezza. Non solo altri deve essere, ma ancora sentirsi e reputarsi sicuro.

Posta così la questione, la soluzione è molto facile; questa questione, che era come campata sopra un fendente molto tagliente ed acipite, non è più ambigua, e diventa piana e facile.

Per me credo che nelle condizioni in cui noi siamo, l'esperimento sia stato fatto. È stato fatto per le abolizioni successive che sono avvenute; è stato fatto, e si fa ogni giorno, per la non applicazione reale della pena di morte, che non pare che abbia partorito questo sentimento della insicurezza pubblica; è stato fatto, e si fa in Toscana, dove la pena di morte da molto tempo è fuori legge; è stato fatto nel Napoletano per gran tempo sotto la caduta

dinastia, quando vi erano tante e potenti cagioni di mal fare, ove di fatto la pena di morte non è stata applicata; è stato fatto dal 1856 al 1865 in tutta la Corte d'appello di Napoli, dove non è caduta nessuna vittima umana, per quanti siano stati molti e gravi i reati in quelle regioni avvenuti. Colà, nessuno, o Signori, ha detto: erigete il patibolo.

Io, o Signori, debbo confessare innanzi a voi che da questo lato io posso essere detto un peccatore impenitente. Non mi sono mai persuaso che la pena di morte abbia l'efficacia di diminuire i reati. Ricordo che nella terribile epoca in cui fu dispensata la morte a piene mani, l'epoca del brigantaggio, se la pena capitale è stata efficace a reprimere i crimini eccezionali del brigantaggio, non ha influito per nulla, o Signori, sopra la statistica dei reati comuni.

Ora, l'onorevole signor Ministro ci ha detto che egli, per affermare questa necessità, che sarebbe l'unico elemento della legittimità della pena di morte, ha fatto un plebiscito, consistente nei rapporti dei signori Prefetti. Trattandosi di fatti dei quali la responsabilità ricade soprattutto su chi siede al Governo, e dei quali sono malleadori gli organi del Governo stesso, io non posso negare a questi fatti una certa importanza.

Pur qui io ripeterò quello che osservava il mio onorevole amico Senatore Conforti. Ma è veramente un'inchiesta quella che è stata fatta? È veramente un'indagine ampia, seguita, completa di tempo e di luogo, dei fatti e dei casi nei quali si possa affermare che la pluralità dei cittadini non si sentano sicuri? Il mio onorevole collega De Filippo ha narrato e interpretato i diversi pareri i quali sono stati dati e da autorità costituite, e dalle grandi magistrature e dal Consiglio di Stato, ecc. Io, per me, o Signori, nel mentre che, per ora, sto a quello che il Senato ha udito da parte del Governo, e credo che ciascuno debba averne conto, perchè il Governo ne ha la grave responsabilità; dubito però che questa condizione unica sostanziale, *sine qua non* a provare la necessità della pena di morte ed il bisogno che ciascun cittadino, o la maggior parte sentono della continuazione ed applicazione di essa pena dubito che questa prova debba farsi ancora. E per verità, quando veggo che, per interessi sociali non di così grande importanza, come ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

esempio, il macinato, la ricchezza mobile, l'istruzione pubblica o che altro, si aprono larghe ed ampie inchieste parlamentari; quando veggio che da questo Senato molte inchieste sonò state provocate per stabilire fatti di molta minore importanza di quello che nel nostro caso costituirebbe l'elemento giuridico a cui si attiene la legittimità o meno della pena di morte; dubito molto, o Signori, che qualche altra cosa rimanga a farsi, e che qualche altra cosa sia da disporre e da ordinare.

Ora mi pare di aver segnato, secondo io dapprima accennava, un terreno sul quale non si debba poter affermare ASSOLUTAMENTE e INDEFINITAMENTE la pena di morte. Perché, se sono vere le considerazioni che ho fatto; se la condizione giuridica pel mantenimento del diritto di punire con morte è anzitutto la condizione di necessità, e questa deve potere solamente risultare dal sentimento privato e pubblico, manifesto con voti espliciti, con prove estrinseche, con fatti innegabili da parte della maggioranza ed accertare che l'abolizione di questa pena importi diminuzione di tutela della persona, degli averi, delle facoltà, se è vero che tal prova resta ancora ad acquistarsi, qual'è la conclusione pratica di questa discussione?

La conclusione pratica di questa discussione è che la pena di morte, poichè si afferma dal Governo che sia necessaria assolutamente, ed indispensabile, debba potersi votare da questo Consesso ad una sola condizione, che sia transitoria la sanzione, come transitorio di sua natura è il bisogno e la necessità, che il Governo invoca come titolo di diritto. Ora io dico (passando sopra a tutte le difficoltà che sul diritto primitivo e sostanziale vieterebbero di far prevalere il diritto storico, quello da cui trasse principale argomento l'onorevole signor Ministro a sostegno della pena di morte) che qui non si tratta di iscriverla nel Codice, si tratta di abolirla. Dunque si abolirà solo quando fosse provato che queste condizioni di necessità non esistono; quando si è fatta un'indagine pratica, seria, degna di questo Consesso, degna dell'alta missione che noi rappresentiamo dinanzi a tutti i cittadini italiani. Il Governo crede che ciò si sia fatto. Si può però legittimamente dubitare che questo bisogno, questa necessità, questo fondamento di diritto sussista. Qual'è la conclusione? La conclusione è questa:

che il N. 1 dell'art. 11 del § 1 se deve rimanere e se deve sussistere, rimanga e sussista sotto condizione. La pena di morte potrà durare dieci o più anni; ma fin d'ora sia fatto obbligo al Governo fra un dato termine di presentare alla discussione in Parlamento un progetto pel mantenimento o meno della pena di morte.

Per la Toscana si può benissimo aggiungere che sarà applicata la pena di morte nei casi contemplati dalla Legge; però i giudici stessi commuteranno la pena in quella dell'ergastolo.

Dimenticavo una parte molto importante e grave di questa discussione.

Fra coloro che più vivamente e con maggior energia reclamano la necessità della pena di morte sono i militari. Essi temono che dall'abolizione della pena di morte nel diritto comune si possa gradatamente e col tempo far passaggio all'abolizione della pena di morte nel Codice militare.

Io dichiaro, e credo che alcuno dei miei onorevoli colleghi non voglia smentire questa proposizione, dichiaro che essendo l'esercito destinato alla salvezza e all'integrità dello Stato, mantentore dell'ordine pubblico, dei nostri diritti all'interno e della nostra autorità fuori, dichiaro che si trova costantemente perpetuamente per la sua stessa destinazione, per lo suo stesso fine, in quella necessità, che è la condizione che legittima il diritto dell'applicazione della pena di morte. È impossibile che questo grande e nobile strumento di guerra su cui si fonda la difesa della patria, a cui le nostre sorti si affidano, è impossibile che questo grande istrumento nelle mani dei nostri generali, non sia un istrumento saldo ed interamente sicuro per la sua disciplina ed obbedienza. Quindi nella natura dell'esercito sta che, per mantenerne la compattezza, il valore, sia necessario assolutamente il conservare la pena di morte.

È questa è un'altra soluzione della mia formula, della formula di diritto che voi accettate e me elemento di diritto per sostenere la pena di morte. Io l'accetto ancora come elemento transitorio, mantenendo la pena se è necessario usarla. Se è necessaria fate che il tremendo suo volto sia di sgomento agli aggressori della società.

Però siccome il vostro diritto è condizionato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

al sentimento della nazione, al fatto permanente, che così e non altrimenti possa farsi, io credo che la condizione della transitorietà è inerente al concetto stesso ed all'indole stessa del diritto che io propugno.

Quindi, o Signori, riassumendo concludo:

I giurati assolvono, le Corti di Cassazione annullano, spesso i Ministri usano largamente della grazia sovrana, l'umanissimo e generoso Principe scende colla sua mano benefica a ricondur la vita sulle soglie stesse della morte.

Signori, questi tre fatti scemano moltissimo la necessità della pena di morte, che è il solo elemento pel quale essa esiste. Questi tre fatti uniti al postulato della scienza, uniti a tutto quello che da uomini versatissimi delle umane cose, e di una esperienza da non mettersi in dubbio, è stato ritenuto in ordine alla non necessità della pena di morte, portano a queste due conclusioni: Che il Senato debba ricercare prima di provvedere definitivamente; ma dovendo anche cedere a quello che è urgenza e bisogno riconosciuto dal Governo, non possa non debba acconsentire, secondo il mio modo di vedere, che a una sola condizione, alla condizione cioè, della provvisorietà. Non si dica, o Signori, che ciò voglia indebolire le nostre forze; io non vi propongo di spogliarvi di arme veruna; io non vi propongo di togliervi di mano gl'istrumenti atti a combattere i nemici d'Italia; io non vi propongo di allentare i freni del Governo, e voi sapete, come sa chi mi conosce, che io li voglio tesi e saldi; non vi propongo questo; vi propongo anzi che queste armi rimangano nelle vostre mani.

Ma se queste armi che sono dirette alla tutela, alla sicurezza pubblica vi sono tolte di mano dal sentimento comune, vi sono tolte di mano dal fatto che nessuno crede necessaria per la sicurezza dello Stato la pena di morte; se risulterà da questo fatto in seguito a gravi, ponderate, e serie inchieste che la condizione sola, unica di diritto per cui la pena di morte possa rimanere allo Stato è cessata; allora io credo che realmente sarebbe maturo quel desiderio vivace con cui chiudeva la sua orazione l'onorevole Senatore De Filippo: Che l'Italia riappaia maestra fra le genti, e riprenda la missione dell'esempio nella vita dei popoli civili.

Nè mi commuove quello che con serie e gravi

espressioni accennava l'onorevole Senatore Errante: l'Italia se è civile oggi non sarebbe più civile domani per il fatto che ha tolto la pena di morte. Io, mi permetta l'onorevole Senatore, non accetto questa sua conclusione. Io dico che l'Italia farebbe un gran passo nella vita civile dei popoli una volta che il suo terreno fecondo e bello fosse purgato dal terribile spettro della morte legale. E se fosse vero che dalle indagini che io propongo, risultasse che questo bisogno non è sentito dalla gran parte del popolo italiano, sarebbe allora venuto il lieto giorno, in cui facendo i nostri conti non dovremmo presentare le statistiche gravide di reati, perchè se la civiltà, il sentimento che condanna la pena di morte fossero progrediti sarebbero pur anche diminuiti i reati.

Il primato d'Italia in fatto dei migliori progressi è una tradizione nostra. E se tutto non potrà conseguirsi, ciò di cui io sono convinto è, che saremo almeno stati i primi ad apprezzare i grandi principii di riforma e di libertà e ci metteremo in una via larga dove anticamente l'Italia dominava regina quando colla prudenza, col senno e col valore fu maestra di diritto alle altre nazioni.

A Roma, il giovine Senato italiano, giovine per istituzione ma antico di senno, antico di sapienza, antico di prudenza, a Roma il giovine Senato, ove la pena di morte sia cancellata dal Codice, si che se ne faccia solamente una pena transitoria e temporanea, che soddisfi ai bisogni transitorii della nazione, ove la pena di morte sia cancellata dal Codice, potrà al sommo della porta di quest'aula iscriverne ancora: *Tu regere imperio Populos, Romane, memento*; epigrafe, alla quale non credo lo straniero sogghignerà, come fu detto, ma ammirerà, come già ha arreso ed ammirato a tutti i nostri progressi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

Chi è d'avviso che debba la discussione chiudersi, si alzi.

(Approvato.)

Ora la parola spetta al Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. (*Movimento d'attenzione*). Onorevoli signori Senatori. Voi avete udito, nel lungo corso di questa discussione, ed ancora vi suona all'orecchio, la parola au-

torevole di uomini chiarissimi per l'altezza dell'ingegno, per la vastità della dottrina e per la maturità del consiglio e dell'esperienza, i quali, con rara valentia, ma con diverso intendimento, hanno preconizzato i futuri destini del patibolo.

Io pure ho seguito con tutto il raccoglimento questa nobilissima gara, anche perchè, essendomi fuggito dalla penna che questa della pena capitale è una questione sulla quale si può votare e non discutere, volevo pur vedere se, per avventura, avessi preso abbaglio, e fosse invece venuta la propizia occasione di attingere alla purissima fonte di tanta sapienza un nuovo convincimento; ma fatalmente sono rimasto deluso. La nuova luce non è balenata dinanzi al debole occhio della mia mente, ed oggi mi sente proprio che sono ancora quello di prima. E si che mi sorrideva davvero l'idea della conversione, anche perchè le conversioni avrebbero potuto toglier di mezzo le scissure che si sono manifestate nel seno stesso della vostra Commissione, la quale, come ben sapete, si è divisa in tre falangi; ed io sento tutta la gravità di questa posizione, anche perchè appartengo al terzo gruppo, quello che viene da ultimo e per la scarsità del numero e per la modesta temperanza delle sue aspirazioni.

Ma tant'è, ora io dovrei tenervi discorso e dei giudizi della Commissione e delle opinioni mie; senonchè quanto alle opinioni mie personali, dovendo l'onorevole collega Mirabelli tessere poi l'apologia del suo emendamento, al quale ho fatto adesione anche in seno della Commissione, non avrò a dire gran che per conto mio; poichè dopo la lucida esposizione che egli è in grado di farvi colla potenza del suo ingegno, io non potrei aggiungere alcunchè; e se mi attentassi di farlo potrei forse pregiudicare non migliorare la nostra posizione. Del resto, vi ho detto che le mie convinzioni non si sono smosse; e vi aggiungerò che mi è parso anche, volgendo lo sguardo attorno e dentro e fuori di quest'aula, che tutte le opinioni siano ormai stabilite e ferme.

Il perchè io capisco che debbo ora parlare e forse anche un po' diffusamente senza la speranza di fare dei proseliti. Oltrecchè io vedo che devo sfruttare un campo già mietuto e già spigolato, per cui nulla di nuovo o ben poco

potrò sottoporre al vostro comprendimento. In questa condizione di cose sento altamente il dovere di essere brevissimo e di non abusare della vostra sofferenza: vi prometto quindi la brevità e saprò mantenerla.

La vostra Commissione in questo arduo tema non ha fatto una questione di principii; ma seguendo le traccie dell'onorevole Guardasigilli si è grandemente preoccupata dell'opportunità, voglio dire delle condizioni della pubblica sicurezza. Ed occupandosi particolarmente di queste condizioni ne ha concluso, non essere opportuno il momento per attuare lo splendido programma della giustizia incruenta.

Il brigantaggio nelle Calabrie, il malandrinnaggio in Sicilia, gli accoltellatori nell'Italia centrale, sono o Signori, piaghe tali, che devono sicuramente preoccupare il legislatore nel momento in cui gli si offre la penna per cancellare dal Codice la pena capitale.

Io non mi farò o Signori, a descrivere le angosce degli abitanti di molte e nobilissime provincie del regno: questa pittura voi la potreste di certo ottenere più ricca di episodii, più vivace di colori, quando voleste chiederla all'onorevole Ministro dell'Interno. Ma, poi, o Signori, questa pittura ognuno di voi la può fare a se medesimo, poichè ormai le miserie del nostro paese non sono più un mistero per chicchessia.

Quale sia dunque per essere la conclusione che vorrete adottare sul tema dell'abolizione della pena di morte, voi riconoscerete almeno che le apprensioni della nostra Commissione sono pienamente giustificate.

Intanto questo criterio che ha guidato la nostra Commissione, trova la sua conferma nella coscienza pubblica. Nè mi farò ora a ripetere quello che splendidamente ha esposto l'onorevole Ministro Guardasigilli. Ma voi sapete ed egli ve lo ha ricordato, che prima di venire nella determinazione di mantenere, ridotta bensì per pochi casi, ma di mantenere la pena di morte nel progetto del Codice penale, egli ha creduto di far prima fondamento e sul voto della Magistratura e sul voto del Consiglio di Stato, e poi da ultimo sulla opinione delle provincie, notate bene, o Signori, non sulla opinione dei governatori delle provincie, dei prefetti, ma delle persone che sono a contatto delle popolazioni, dei notabili del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

paese che sono poi i più sicuri interpreti dell'opinione pubblica, e i più interessati a non far velo alla verità.

Or bene, tutti questi elementi hanno concorso ad ingenerare il convincimento nel Guardasigilli e nella nostra Commissione, che realmente non è ancora giunto il momento in cui si possa con tutta sicurezza cancellare dal Codice la pena di morte, eliminarla dalle nostre leggi penali.

Si è voluto contendere l'importanza del voto espresso dalle provincie per organo dei loro Prefetti, non quanto all'esattezza delle opinioni che sono state riferite al Govarno, ma per l'importanza della superiorità del numero delle provincie che hanno insistito perchè fosse mantenuta la pena di morte e l'inferiorità del numero delle provincie che la vorrebbero abolita, o che almeno hanno manifestato l'opinione che si poteva abolirla senza pericolo. E si è detto che il valor morale del numero di 28 provincie pronunciatesi in favore dell'abolizione è maggiore di quello della contraria opinione, se si tien conto della ripugnanza che s'incontra generalmente quando si vuole abolire un'antica istituzione.

A me non pare che si possa venire a questa conclusione, perchè queste cifre rivelano nettamente il loro significato più assai che il sottile argomentare in contrario. Infatti, se 41 provincie non hanno dubitato essere necessario di conservare nel Codice la pena massima, ciò vuol dire che esse ne sentono stringente il bisogno, vedendo che la sicurezza pubblica si trova gravemente compromessa.

Ma, vediamo una volta, su che si fondano gli oppositori, quando sostengono che la pena di morte può essere abolita. Non c'è, o Signori, nulla di nuovo negli argomenti che essi ci pongono dinanzi. Non è necessaria, essi dicono, non è riparabile, non è efficace; è poi una pena perversa. Vediamo che ci sia di vero in tutto questo.

Non è riparabile, dicesi, e l'errore che si può infiltrare anche nei giudizi dei magistrati è fatale e tremendo, quando avvenga che la pena di morte sia inflitta ad un innocente. Allora l'atto della giustizia diventa un delitto.

Ma non si soggiunge che tutte le cose umane vanno soggette all'errore, e che vi sono esposti non solamente i giudizi capitali, ma quelli

ancora che portano pene meno gravi. Vi ricordo a questo proposito uno degli esempi adottati dai nostri avversari. Un disgraziato militare, uscito dal servizio, fu sottoposto a processo e condannato come colpevole di grassazione non alla pena capitale, sivvero a quella dei lavori forzati. Fu in seguito scoperto che la grassazione era stata commessa da un altro, e che il povero soldato era innocente; ma siccome questo era morto antecedentemente, così la legge non poté decretargli altra riparazione fuorchè la riabilitazione della sua memoria.

Eccovi dunque, o Signori, che anche nell'applicazione delle pene temporanee può benissimo incorrersi negli effetti funesti dell'errore del giudicato, non meno di quello che possa avvenire nell'applicazione della massima pena.

Un illustre giurista di cui deploro di non aver udita la voce in quest'aula, quantunque sia bellissimo ornamento di quest'Assemblea, un illustre giurista, a questo proposito diceva, che quando si tratta di errore nei giudizi, ciò che si deve ricercare è questo solamente, quale convenga più tra l'andar contro ai rarissimi effetti di un errore o il tollerare le conseguenze permanenti e funeste di una legge impotente.

E aggiungerò, che messa la questione su questo terreno, non si può dubitare della decisione.

Io ho raccolto queste parole e ve le propongo perchè mi pare contengano un insegnamento assai grave.

Ma, si è fatto molto rumore per pochi casi, (e notate che sono sempre gli stessi che si mettono innanzi) si è fatto molto rumore di pochi casi di revisioni di sentenze, nelle quali è stato riconosciuto che erano basate sull'errore. Bisogna però avvertire che la possibilità dell'errore appunto per l'esperienza fattane nei pochi casi sovraccennati ha suscitato la solerzia del legislatore il quale ha introdotto nuove garantigie e tali che danno a sperare che assai più difficilmente si possano verificare in avvenire. E in effetti noi vediamo che, non solamente nei casi di condanna capitale è prescritto il ricorso in cassazione e ne è imposto l'obbligo all'avvocato difensore, ma di più è dichiarato obbligatorio pel difensore anche il ricorso in grazia. Ora, come è che si delibera di accor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

dare o meno la grazia? Forse questo dipende dal solo arbitrio dei Ministri? No, di certo. Forse procedono i Ministri col solo sussidio del Consiglio di Stato il quale può non avere tutta intera la conoscenza dei fatti che possono aver influito a fare infliggere una condanna che non fosse giusta?

No, o Signori, intervengono elementi molto più concludenti e tali che, a meno che si volesse esser ciechi, se un'ombra pure rimanga di dubbio sul fondamento della condanna, si ha modo di riconoscerla e di riparare all'ingiustizia; perchè la domanda in grazia è data in consultazione al Procuratore generale della Corte di Cassazione al Procuratore generale della Corte d'Appello, che ha propugnato e sostenuto le accuse, e al Presidente stesso della Corte che ha pronunciato la sentenza. Or dunque, se i Giurati potessero anch'essere incorsi in un errore, se potessero anche avere trascorso troppo facilmente ad una condanna, o Signori, vi sono i Magistrati che, avendo tenuto dietro a tutti gli atti dal principio del processo fino all'atto di accusa, e dall'apertura del dibattimento sino alla sentenza di condanna, sono in grado di farsi su questa sentenza, se manchevole in qualche parte, un giusto criterio, e quindi impedire che la si eseguisca e che sia cagione di una sciagura immensa.

Parmi quindi che gli scrupoli per questa parte si debbano abbandonare e che si possa concludere che l'irreparabilità della pena non è un motivo sufficiente per abolirla.

L'altra obbiezione che ci viene opposta è questa: la pena non è legittima.

Io non ripeterò ciò che avete udito le molte volte dagli oratori che mi hanno preceduto.

I disastri gravissimi che sono venuti da Sarrebruk a Sedan, e da Sedan a Parigi, non sono qualche cosa di peggio della pena di morte? E forse diverso il fondamento della legittimità della guerra e del diritto di punire con la morte?

Ma non insisterò, ripeto, su questo; e osserverò piuttosto una singolare contraddizione degli abolizionisti; i quali, stretti dalla considerazione dei gravi disordini ond'è turbato l'ordine pubblico, finiscono per dire: ma se la sicurezza pubblica è pericolante in qualche provincia, non fa bisogno perciò di mantenere nel Codice la pena di morte, e a questi in-

convenienti si può riparare colle leggi eccezionali, si può riparare cogli stati d'assedio. E sta bene.

Voi volete adunque non più la pena di morte applicata colle formalità e guarentigie di un giudizio, ma volete la pena di morte decretata e fatta eseguire dall'arbitrio di un proconsole.

Vi piace meglio questo modo di provvedere alla pubblica tranquillità, vi piace meglio l'illegalità. Voi abbandonate la vita dei cittadini ai modi violenti e precipitati di un governo eccezionale, senza badare ai gravissimi inconvenienti che possono seguirne, sui quali non è possibile esercitare un controllo.

Io credo che nessun uomo che abbia cuore, vorrà dare la preferenza a questo sistema di arbitrio, piuttosto che accettare la pena di morte inflitta dal Magistrato, dietro un regolare processo, e con la garanzia dell'esercizio di una libera difesa.

Ma qual'è poi, o Signori, qual'è l'argomento con cui si pretende di escludere la legittimità della pena di morte?

La società, si dice, per punire un colpevole può privarlo dei diritti di cui essa medesima gli ha fatto dono; ma non può privarlo di quei diritti che sono scritti nell'eterno Codice della natura. Questi diritti sono inviolabili. Ora, il diritto alla vita è un diritto di natura e la legge punitiva non vi può mettere la mano. Ma, o Signori, io vi domando, la legge punitiva non può toccare i diritti che sono dati dalla legge di natura; ma che credete voi che sia la libertà? La libertà è forse un diritto convenzionale creato dalla società? No di certo. La libertà che prende l'uomo dalla culla e lo accompagna al sepolcro, la libertà che, anche dopo la morte stende nel sepolcro il suo manto sulle gelide ossa dei cadaveri e ne protegge l'invulnerabilità: la libertà che è il germe di tutti i diritti non è forse scritta nella ragion naturale, e santa ed inviolabile! Cancellate adunque anche tutte le pene restrittive della libertà, chiudete le carceri, gli ergastoli, sopprimete infine tutte le pene restrittive della libertà perchè offendono i diritti dati a noi dalla natura. E poi quando Dio ha gettato sulla terra questa frale creatura che si denomina l'uomo non ha detto forse: Va, lavora, sfrutta questa terra e vivi del sudore della tua industria? Anche la proprietà non è un diritto forse della natura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

nel senso almeno del godimento della ricchezza cumulata col lavoro e con l'industria? E voi, quando infliggete le multe, forse che non toccate ad un diritto di natura? Allora che resta del diritto penale, o Signori? Resta l'ammonizione con cui finire tutti i processi, lasciando il modesto compito al Magistrato di imprimere sulla gota dei futuri La Gala il laccio del perdono. Ed è questo che si domanda in nome del progresso?

Vi sono delle cose delle quali non sappiamo darci ragione, tanto escono dal comune sentire; eppure hanno avuto origine da considerazioni più che legittime. Se non che col volgere del tempo sono cadute nell'esagerazione.

Nei bassi tempi, grande è stato il degrado della giustizia penale sotto le influenze della scolastica e della politica, i tribunali allora coll'inquisizione segreta e colla tortura hanno fatto strazio dell'umanità, e la giustizia penale ha deviato grandemente dal suo fine, la ricerca dei colpevoli, ed è diventata un'insidia permanente contro l'innocenza.

L'umanità ha mandato un grido di riprovazione e la civiltà ha modificati gli ordini dei processi.

Tale fu veramente l'origine del rinascimento della nostra ragion giuridica. La pubblicità dei dibattimenti, la larghezza della difesa furono le guarentigie dell'innocenza, e le basi d'una buona, d'una vera giustizia. E fin qui tutto era plausibile. Però il genio umano, instancabile ricercatore del nuovo, non è stato pago, ha voluto andar più oltre; per cui adesso, ha potuto con ragione avvertire l'onorevole Menabrea, tutti sono solleciti del bene dei tristi e nessuno si commove alla vista delle loro vittime!

Ecco, o Signori, dove andiamo; e questa è la china su cui ci siamo posti senza sapere dove la ci possa condurre. Vedete se io esageri di molto. Io voglio attenermi all'attualità: noi stiamo discutendo adesso sulla convenienza di abolire la pena di morte; noi non possiamo metterci d'accordo perchè gli uni credono alla convenienza dell'abolizione, gli altri credono alla convenienza della conservazione. Vedete un poco intanto cosa si scrive a questo proposito? « La pena dell'ergastolo (è propriamente il surrogato della pena di morte), la pena dell'ergastolo

com'è concepita nel progetto (che è il progetto Vigliani) quantunque migliore di quella adottata dai legislatori, potrebbe essere soggetta a un radicale miglioramento. Il vizio cardinale (notatelo o Signori) il vizio cardinale di questa pena consiste nella perpetuità di essa. » Vedete, o Signori, dove andiamo; noi stiamo discutendo, ma se noi non ci affrettiamo, forse nel giorno in cui delibereremo l'abolizione della pena di morte, non avremo più il suo surrogato, perchè l'ergastolo avrà cessato di essere una pena perpetua. Io non dubito punto che la mitezza della pena segui un vero progresso nella legislazione ed appunto per questo io faccio adesione al progetto dell'onorevole signor Ministro perchè appunto la sua impronta caratteristica è la mitezza. Ma questa deve essere la conseguenza di un progresso della pubblica moralità e venire dopo di esso, non precederlo. Se pure si vuole che riesca a beneficio dell'umanità.

Il progresso, onorevoli Signori, mi pare che vada proprio per questa via, altrimenti a chi vuole sempre seguire a camminare innanzi, a chi non trova mai il punto di arrestarsi in nessuna cosa, avviene ciò che mi figuro, arriverebbe a un povero uomo, il quale, se partisse dalla sua terra nativa, e volesse sempre camminare procedendo innanzi, compiuto che esso avesse il giro della terra, si troverebbe di nuovo al punto della sua partenza.

Per me, onorevoli Signori, la società deve garantire la sicurezza, deve garantire al cittadino il diritto di esercitare onestamente la sua industria e di non essere disturbato ed offeso nella persona.

Che se, per giungere a questo suo scopo è proprio necessario il sacrificio della vita di un uomo, non vedo come ad essa si possa contenderne il diritto.

Allora solamente sento che si potrebbe dichiarare illegittima la pena di morte, che si dimostrasse la possibilità di conseguire senza di essa l'ordine, e di garantire la sicurezza pubblica e privata. E appunto si obietta che la pena di morte non è assolutamente necessaria, e ci si propone per surrogato l'ergastolo. Badate però che l'ergastolo, si dice essere una pena efficace; ma perchè? Perchè s'intende di farne una pena così severa, così crudele, che debba spegnere prematuramente la vita del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

condannato. Il condannato chiuso nella cella dev'essere come in una sepoltura; in preda a tali angosce atroci che ne produrrebbero in breve tempo la morte.

Io non vi nascondo, onorevoli colleghi, che questo truce pensiero, questa crudele raffinatezza della vendetta, ben si addice all'offeso marito di Parisina, ma non la intendo affatto nella legge, la quale non ha livore, nè si fa dispensiera di martirio ai condannati; la legge vuole solamente eliminare i tristi ad esempio dei futuri colpevoli, e la sua pena non deve essere altro che un castigo esemplare.

Nè d'altra parte ammetto che l'ergastolo sia destinato solamente a tenere il condannato nella impossibilità di nuocere. Anche questo non entra nelle mire della legge, la quale, essendo eminentemente preventiva, deve frenare i mali istinti dei tristi, onde non siano a lor volta colpevoli in futuro, infondendo nei loro animi la certezza che, commettendo essi un delitto, incorreranno nella stessa pena della quale sono stati spettatori.

Ma poi si obietta alla pena di morte la sua inefficacia; e se ne dà ragione che non fa impressione sugli stessi condannati che devono subirla. Anzi, citano l'esempio di persone che sono salite sul patibolo baldanzose e tranquille, come se si fosse trattato di andare ad un banchetto.

Per me non so acconciarmi a questo modo singolare di trarre delle regole generali da alcuni fatti eccezionali e fenomenali.

Vi possono essere delle nature straordinarie, sulle quali non faccia impressione neanche la morte; ma, in fin dei conti, senza entrare in sottili ragionamenti, rinchiudiamoci dentro alla nostra coscienza, nei penetrali del nostro cuore, e vedremo che è scritto nella legge di natura, che l'amore della vita è l'istinto di tutti gli animali, e non so quindi capacitarmi che all'uomo riesca indifferente incontrare la morte.

D'altra parte poi bisogna anche distinguere le condizioni in cui si trova il paziente.

Signori. Non accade di rado che un pusillanime, uno di quei paurosi che danno ragione a tutto il mondo per non incontrare un risentimento, accerchiato da una numerosa banda di malandrini, e vistosi proprio nel momento di perdere la vita, raccoglie tutte le sue forze

fa un supremo sforzo, e con un prodigio di valore, menando colpi a destra ed a sinistra, riesce a liberarsi dalle mani assaltrici. Voi direte: che prodigio di coraggio! Niente affatto. È un prodigio di paura.

Così è l'orgasmo di certi delinquenti, i quali ridotti alla disperazione, visto che non ci è più speranza, fanno uno sforzo supremo per mostrarsi tranquilli senza esserlo niente affatto.

Ma poi badate ancora alle condizioni eccezionali per le quali uno può esser tratto al supplizio.

So bene anch'io che i Girondini sono andati al patibolo cantando la Marsigliese, ma era la nobiltà della causa che infondeva nell'animo loro l'entusiasmo per cui era naturale che essi potessero disprezzare la vita pensando alla gloria da cui era circondato il patibolo ed al bene della società per cui compivano in quel momento il sommo sacrificio, ed alla riconoscenza eterna che non sarebbe alla memoria loro mancata.

Da questi fatti isolati però non credo si possa trarre alcuna conseguenza contro l'efficacia della pena di morte.

Ma, si dice, badate bene che la pena di morte non fa diminuire in nessun luogo i reati. Ciò vi persuada che anche nel pubblico è debole assai l'effetto del supplizio.

A questo argomento è pronta la risposta:

E chi vi dice a che punto sarebbero i reati in quei luoghi se non ci fosse la pena di morte? Anzi la pena di morte vi ha ragione di essere appunto perchè il numero dei reati è grande.

Non è poi a credere che la pena di morte possa operar miracoli. Anzi essa produce lentamente i suoi effetti e il miglioramento che si manifesta nel giro di 50 a 60 anni e anche più, non lo si può vedere d'un tratto per una sola esecuzione. Dunque l'argomento, secondo me, non prova niente; e piuttosto dirò che sarebbe concludente l'argomentazione inversa che fanno gli abolizionisti; che cioè scemano i reati dove si toglie la pena di morte. Ma qui con molta acutezza l'onor. Pica ha risposto che si scambiano le cause cogli effetti.

Ammetto bene che in qualche luogo si possa esser veduta, dopo l'abolizione della pena di morte, una diminuzione nei reati, ma questa è

stata la conseguenza di un progresso, molto anteriore.

La legge non cancella a capriccio le pene dai Codici, ma le toglie quando ha riconosciuto che non sono più necessarie a ragione del progresso della pubblica moralità. Nel quale progresso entrano con la virtù delle pene molti altri elementi: l'istruzione, il lavoro, lo sviluppo dell'agiatezza. Per ciò lento è il progresso, ma una volta che ha cominciato a migliorare le masse, esso non si arresta facilmente, e da sé solo compie il suo ulteriore svolgimento, e se anche nel frattempo la pena di morte, non più necessaria, viene abolita, è naturale che il progresso che si è manifestato prima continui ancora, e che si faccia più accentuato nei tempi posteriori all'abolizione.

E poi, o Signori, in questi fatti, e specialmente in questo della tranquillità che regna in certi paesi malgrado che da qualche tempo non vi sia più in attività la pena di morte, io credo che si debba tener conto dell'indole della popolazione, del clima e di molte altre circostanze che concorrono a rendere facile questa favorevole condizione della mancanza dei reati, malgrado che non vi sia la pena di morte.

Vi sono dei paesi nelle regioni alpestri, per esempio, in cui la vita è proprio tutta patriarcale: in quei paesi i reati sono quasi sconosciuti.

Ricordo di essermi trovato nella Valle d'Aosta e precisamente fino dai tempi della guerra di Crimea. Ivi è un piccolo villaggio in mezzo alle ghiacciaie nella Valle Grisance, la cui popolazione è a tale stato di tranquillità patriarcale che fino d'allora, nel 1855, erano più di 50 anni che non avevano avuto un pianto civile, né una causa penale, né davanti ad un pretore, né davanti ad un tribunale.

Ora se parlate di pena di morte in questo paese, vedete bene che non vi comprenderanno nemmeno, e non sapranno farsi ragione che si possa innalzare un patibolo, perchè non ne sanno tampoco immaginare il bisogno, e perchè non soffrono dei reati massimi che sono loro perfettamente sconosciuti.

Vi sono pure dei paesi in cui è più facile abolire la pena di morte, e tali specialmente sono i paesi che hanno confini molto ristretti, dove per esempio non è possibile trovare quelle diversità di carattere delle diverse po-

polazioni che sono sempre una difficoltà alle riforme penali.

Andate nella repubblica di S. Marino; cercate se vi sono due contrapposti come, per esempio, presso noi la Toscana e le Calabrie?

Nella repubblica di San Marino questa diversità non è possibile. Nei paesi piccoli poi vi è un'altra condizione molto favorevole ed è quella, che i reati non possono restare molto tempo nascosti per la ragione che non vi possono essere sconosciuti i tristi. Ivi tutto è noto, uomini e luoghi, e per ciò più difficile e meno frequente il reato. In un grande Stato, la vastità del territorio, i grandi centri e il grande movimento favoriscono l'impunità dei reati. E così avviene che l'abolizione della pena di morte possa accettarsi in un paese piccolo, mentre in uno Stato più grande che versa in altre condizioni economiche e di altri costumi, la cosa incontra molti e seri ostacoli.

Ma finalmente si dice che il patibolo è una pena demoralizzatrice perchè il sangue eccita al sangue. E in questo può essere qualche parte di vero, o Signori. Ciò non di meno credo che si debba fare una debita distinzione.

Gli antichi usavano lo spettacolo dei gladiatori per eccitare la gioventù alle imprese guerresche. La gioventù s'inebbriava di quegli spettacoli di sangue; e non è cosa che debba recare meraviglia, sia per le naturali disposizioni di quei popoli primitivi e rozzi, sia per la specie del dramma che si offriva ai loro sensi.

Nell'arena de' ludi si presentavano uomini vigorosi, armati, esercitati al maneggio delle armi: era un giocare di destrezza, di coraggio e di bravura per modo che quando uno dei due combattenti cadeva agonizzante in mezzo all'arena, scoppiavano gli applausi tutti intorno perchè gli spettatori avevano partecipato alle emozioni del combattimento. Ed io non approvo ma comprendo anche questo entusiasmo. Ora immaginate l'atto di un supplizio. Ivi vedete un disgraziato avvinto al ceppo e nell'assoluta impossibilità di difendersi o di fuggire, che aspetta immobile che scenda la mannaia e gli tronchi il capo. Questo spettacolo, non che possa evitare l'orgasmo, fa agghiacciare il sangue e muove ribrezzo.

No, o Signori, non è spettacolo atto ad inferocire il popolo e ad invogliarlo del sangue.

Io non vi dirò, per altro, che sia bello a vedersi una plebe che accorre al luogo dove si eseguisce una decapitazione; io ammetto anche che la pubblicità del patibolo sia da evitarsi per quanto è possibile; e credo che quando verrà in discussione l'articolo del modo di esecuzione della pena massima, questa proposta che qualche onorevole si propone di fare, questa proposta sarà assai facilmente accettata. Ma questa è questione che riguarda l'esecuzione, non è una tesi che tocchi il principio e l'utilità della pena. La pena di morte può stare senza la pubblicità dell'esecuzione; ed allora questo spettacolo cruento, di cui si paventano le funeste influenze, credo che potrà esser tolto di mezzo, e nessuno avrà a temere che la plebe diventi più perversa di quel che può essere, per assistere ad una decapitazione.

Avverto però che le esecuzioni sono così rare, che succedono a così grande distanza le une dalle altre, che poco danno possono fare al costume; ma, ripeto, il toglierla non sarà quello che potrà portare cambiamento al sistema del codice.

Io, o Signori, ho sorvolato a queste questioni, perchè mi premeva di venire ad una conclusione.

Noi andiamo fantasticando sull'efficacia di una pena, noi cerchiamo di indagare l'influenza che questa può avere sullo spirito pubblico, noi presumiamo di trovare nell'efficacia di questa pena la ragione anche del numero dei delitti, che non scema di tanto quanto ci sembra che dovrebbe scemare per virtù delle esecuzioni capitali, e ne vogliamo accagionare l'indole stessa della pena.

Io penso che la causa per cui quella pena non raggiunge sempre il suo fine, sia da cercare altrove.

La cagione per cui i reati non scemano tanto quanto si desidererebbe e che potrebbe comportare la natura delle pene che si applicano, sta nella troppa facilità che vi è di eludere le leggi e ottenere l'impunità.

Molte volte io sento accagionare di questo la Magistratura. No, non è la Magistratura che manca al suo dovere. Essa in ogni occasione sa mostrarsi fedele al suo mandato; ma noi dobbiamo riflettere che la Magistratura non fa la giustizia; la Magistratura la formola; chi, quasi direi, la impone alla Magistratura

è la fede degli uomini che vi concorrono, è la fede dei testimoni. Quando i testimoni non rivelano la verità, quando o mentiscono o si mantengono reticenti, non è possibile che alla verità sia conforme il responso del Magistrato. Ed è allora che la giustizia diventa manchevole e con essa la pubblica sicurezza, perchè i tristi fanno affidamento nella possibile e facile impunità.

Signori, io non vi farò teorie; io intendo di esporvi alcuni fatti.

Il malandrinnaggio prospera sotto l'alta protezione di una potenza formidabile la quale si intromette in tutti gli ordini della cittadinanza e si immischia in tutte cose, e questa potenza formidabile è la mafia; è quella che dura e si mantiene in una cospirazione permanente contro l'azione della giustizia. La mafia è, o Signori, direi quasi la Società di assicurazione contro i danni della legge penale.

Io non intendo di rivelarvi tutte le arti e i delitti di quest'associazione terribile che è lo strazio delle Provincie siciliane, ma vi dirò solo quel tanto che si riferisce all'oggetto che sto trattando.

Quando accade un reato voi vedete che se la persona che è chiamata innanzi alla giustizia è legata alla mafia, e ricorre al patrocinio della medesima, voi vedete di subito i suoi emissari in movimento per circuire i testimoni, notate che dei maffiosi ve ne sono in tutte le classi, dall'uomo del volgo il più rozzo all'uomo dai guanti gialli, dalle scarpe verniciate; ve ne sono dappertutto, e dovunque si introducono usando la preghiera, la raccomandazione, o la minaccia, secondo l'indole, il carattere, la qualità della persona; infine tentano ogni modo perchè la giustizia non possa mettersi sulle vere tracce degli autori del reato.

Avviene però, e questo non è difficile, perchè la prima parte del processo è sempre segreta, avviene che la solerzia dell'istruttore molte volte giunge a raccogliere le prove, ed ottiene che sia pronunciata l'accusa.

Allora voi vedete i maffiosi nuovamente in moto, e molto più attivi di prima, che si mettono attorno ai giurati, attorno i testimoni. Se poi, venuto il giorno del dibattimento, vi recate nel palazzo di giustizia, trovate nel cortile, trovate nell'atrio e in tutti gli aditi che devono percorrere i testimoni e giurati questi maffiosi,

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

i quali non lasciano travvedere nemmeno di essere preoccupati dei testimoni e dei giurati; ma con un'occhiata che danno loro li fanno entrare coi brividi nel santuario della giustizia. Là dentro nell'aula poi vi sono già disposti altri di questi scellerati, e parte stanno di contro al banco dei giurati, parte di contro a quelli dei testimoni, per essere veduti dai medesimi. È una pressione potentissima, o Signori, perchè chi la subisce sa che le conseguenze che ne possono derivare sono terribili; ed è questa pressione che paralizza l'azione della giustizia.

Dirò di due casi succeduti nel tempo in cui io era Procuratore generale in Palermo. Una volta si agitava una causa gravissima di assassinio. Un giurato venne, prima che fosse aperto il dibattimento, insistendo perchè gli si desse modo di essere dispensato da quell'ufficio.

Vedendo che non poteva ottenerlo lasciò sentire, in tutta confidenza che le sue apprensioni venivano da uffizi che gli avevano fatti certi maffiosi; i quali uffizi significano una forte e terribile minaccia per lui e la famiglia. Non ci fu verso, la sorte gli fu nemica, fu estratto dall'urna e dovette sedere al banco dei giurati. Il giorno dopo egli tornò al dibattimento, perchè si doveva il dibattimento protrarre lungamente. Il terzo giorno non comparve, e fece dire che era infermo. Io dubitai che ci fosse della simulazione, ma dal medico che era uomo onesto e probo ebbi l'assicurazione che non ci era simulazione, e che veramente quello era stato preso da una febbre violentissima cagionata dalle minacce che gli avevano fatto temere dell'esistenza propria e di quella dei suoi cari. Questo è il primo caso.

Un'altra volta si agitava pure una causa gravissima di assassinio nello stesso circolo della Corte di Palermo. I testimoni vennero circuiti dalla maffia che era interessatissima a sventare l'azione della giustizia, ed ai dibattimenti, o non rispondevano, o rispondevano parole tronche, o si contraddicevano, e pareva impossibile che si avesse a venirne a capo; finalmente fu chiamato un giovane animoso il quale fece una testimonianza così lucida, così netta, così ardita che fece stupire tutti del suo coraggio, veramente insolito, dove nessuno è che osi sfidare la prepotenza della maffia.

Egli aveva già ridotta la causa a qualche migliore partito, e si sperava di poter raggiungere un buon risultato dietro anche la buona impressione che il fatto aveva prodotto sopra qualche altro testimonio, cui il modo franco e risoluto di quel giovane pareva avesse dato qualche poco di coraggio. Il dì appresso egli doveva tornare alla Corte; uscì dall'albergo in cui era alloggiato fra le otto e le nove del mattino, e là nel cuore della popolosa città di Palermo, a pochi passi dall'albergo si ebbe un colpo di revolver nella schiena che lo rese istantaneamente cadavere.

Credete voi, o Signori, che là dove si possono impunemente commettere cotali scelleratezze sia possibile l'esercizio dell'azione penale? Io ho voluto accennare a questi fatti, perchè possono farvi conoscere che non è l'impotenza della pena, che, malgrado sia scritta nella legge, non produce i suoi risultati, ma è la facilità, che, dove il malandrinnaggio è veramente organizzato, hanno i tristi di ottenere l'impunità e di beffarsi delle pene minacciate dalla legge.

Escluso che la pena di morte sia, come si pretenderebbe, illegale, non necessaria, non efficace e pervertitrice, esclusa l'idea della sua impotenza, resterebbe a dir solamente della sua opportunità.

È questo, signori Colleghi, precisamente il punto in cui si è manifestata la dissidenza tra una parte e l'altra della vostra Commissione. È questo che ha dato occasione all'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli.

Certo che le statistiche, delle quali s'invoca l'autorità ad ogni momento, non presentano quei risultamenti che si potrebbero aspettare, colpa, non dirò dell'ordinamento degli uffizi, ma forse di qualche disordine che esiste nelle cancellerie degli istituti giudiziari, essa resiste alla solerzia di chi dirige ed al buon volere di chi eseguisce.

Quest'incertezza, che lascia la statistica su dati materiali e positivi che dovrebbero fornire esatti criteri per determinare sull'abolizione o sulla conservazione della pena di morte, ha fatto credere agli uni che non convenga abolirla, che non convenga il mantenerla agli altri.

L'emendamento che ha proposto l'onorevole Senatore Mirabelli non deve essere discusso in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

questo momento, nè sarebbe opportuno, nè utile, per ora, l'addentrarsi in questo argomento.

Deve la pena di morte essere mantenuta in tutto il Regno, o deve essere cancellata? Questa è la domanda a cui risolve la presente discussione.

Deve la pena di morte essere mantenuta nella scala penale, ma non essere estesa alla Toscana? Questa è la quistione che, a mio giudizio, è prematura, e vuol essere perciò aggiornata con l'emendamento Mirabelli.

Per ora, stando, come sono, le condizioni intime della sicurezza pubblica non punto rassicuranti; per ora, stando le tradizioni nostre non interrotte e scritte ancora fino a questo momento nei nostri Codici, è certo che prima di cancellare la pena di morte conviene non fare fondamento sul dubbio ma rimuoverlo affatto.

Ben fu detto a questo proposito non essere a noi che incomba la prova, ma a coloro che vogliono privarci d'una guarentigia di cui finora l'esperienza non ha smentita la virtù.

Resta quindi solo quella questione a cui accennava poc'anzi, cioè se questa pena debba essere estesa alla Toscana. Questione della quale non occorre per ora di occuparsi.

Io qui, o Signori, potrei metter fine al mio discorso; solo che mi resta a dire qualche parola sopra alcuni appunti fatti dall'onorevole Senatore Trombetta al Codice penale; ma l'onorevole Guardasigilli se ne è già occupato, ed io mi contenterò di dire pochissime parole.

Ciò che ha fatto senso all'onorevole Senatore Trombetta si è un'apparente contraddizione, imperocchè, mentre il progetto del Codice è sollecito di punire della pena capitale l'omicidio che sia stato mezzo di consumazione del furto, non punisce però di eguale pena l'omicidio commesso per ricatto. La contraddizione secondo me è solo apparente: l'omicidio non può compenetrarsi nel reato del ricatto di cui è anzi la contraddizione. Coloro che sequestrano una persona per carpire del denaro alla sua famiglia, è manifesto che uccidendola farebbero venir meno il loro fine, non otterrebbero affatto l'intento a cui essi miravano. Dunque l'omicidio non può essere mai un elemento aggravante del reato di ricatto, ma l'omicidio, in questo caso ed il ri-

catto, sono due reati concomitanti e concorrenti e nulla più.

Ora vediamo, come nel progetto di Codice penale sono puniti i reati concorrenti. Leggete l'articolo 80 e vedrete che nel concorso di due crimini non si fa cumulo di pena, ma si applica soltanto la pena più grave, con facoltà (notate bene facoltà e non obbligo) al giudice di aumentarla da uno a cinque anni.

Ciò posto, l'omicidio volontario essendo punito colla reclusione per venti anni, si potrebbe portar la pena fino a venticinque anni. Or bene, che fa il progetto Vigliani?

Applica invece l'ergastolo; è già un aumento di pena che dà appunto (avuto riguardo a quella gravità massima del reato di ricatto, di cui ben giustamente si preoccupava l'onorevole Trombetta) una giusta commisurazione alla pena.

Voi vedete adunque, o Signori, che la condizione della pena nei reati è proporzionatissima alla diversità dell'indole dei medesimi. Che se si volesse spingere il rigore fino al punto di applicare la pena di morte all'omicidio volontario commesso incidentalmente al ricatto, vi domando io, o Signori, come poi punireste l'omicidio quando fosse stato consumato con premeditazione?

Queste ragioni che ho addotto a proposito del ricatto, si applicano, del resto, e forse con maggior ragione ancora, all'altro reato che ha preso a considerare l'onorevole Trombetta: l'omicidio, cioè, che concorre col reato di danni alle ferrovie. Vi ha la stessa ragione di risolvere anche qui, imperocchè anche qui si tratterebbe di circostanza per cui la pena potrebbe ordinariamente essere portata tutt'al più a 25 anni, ed è punito, secondo il progetto, di ergastolo.

Infine più saliente è la diversità nel caso di stupro.

Notato bene, o Signori, che l'articolo censurato dall'onorevole Senatore Trombetta non parla già dell'omicidio volontario commesso dallo stupratore, ma della morte avvenuta della persona stuprata, per conseguenza della violenza patita nell'atto dello stupro.

Si tratta dunque di un fatto che ha ecceduto gli intendimenti del colpevole, e che non entra nel disegno del delitto. Secondo l'ipotesi del reato, il colpevole aveva prefisso di stuprare, ed è l'azione dello stupro che ha prodotto una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

conseguenza molto maggiore, quale è quella della morte della persona offesa; conseguenza gravissima, ma che sorpassa le intenzioni dell' agente. Or dunque, se si considera che la pena inflitta a questo reato può salire fino ai 19 anni di reclusione, al quale limite prossimo alla pena dell'omicidio volontario non giunge quella dell'omicidio preterintenzionale, è forza convenire che non vi è in questa parte del progetto quello eccesso di mitezza che si vorrebbe vedervi.

Io credo quindi che le censure dell'onorevole Senatore Trombetta non reggano. Del resto convengo coll'onorevole Ministro Guardasigilli che codesta è questione da agitarsi allorquando si tratterà della parte speciale, dove appunto sono le disposizioni che si riferiscono a questi reati.

Signori, io ho finito.

Avrei forse avuto altre considerazioni da esporre; ma l'ora molto avanzata in cui ho cominciato il mio dire, mi ha indotto ad abbreviarlo in molte parti, e mi fa sentire ora il dovere di troncarlo. Io non voglio adunque abusare ulteriormente della vostra sofferenza, e finisco.

Voi mi avete usato benigno compatimento, ed io ve ne ringrazio. Il compito mio di trattare da ultimo argomenti gravissimi sì, ma completamente esauriti da uomini sapientissimi, era per me ingrato e penoso oltre ogni credere.

Voi intanto vedendo la inutilità del mio discorso e indovinando la mia tortura, avete voluto compensarmene con la cortesia d'una attenzione che io non ho meritata, ed io ve ne serberò indelebile riconoscenza.

PRESIDENTE. Giunta a questo punto la discussione, io debbo informare il Senato dello stato delle cose.

È pervenuta al banco della Presidenza una proposta sottoscritta dai signori Senatori Musio, Trombetta, Poggi, Tecchio, Pepoli G., Conforti, Borgatti, Sanseverino, Pisani, De Filippo, i quali domandano che a termini dell'art. 44 del Regolamento, il voto sulla pena di morte sia dato per divisione.

I signori Senatori sanno già come si effettui un tal modo di votazione. Tutti quelli i quali aderiscono alla proposta ministeriale, devono passare a destra del banco presidenziale. Tutti coloro che la respingono devono passare a sinistra. Questo per ciò che concerne il modo della votazione.

Sono poi state trasmesse alla Presidenza quattro proposte di soppressione del numero I del § 1 dell'art. 11. Ora è noto che il Regolamento impone non già di mettere ai voti le proposte di soppressione, ma l'articolo della legge.

A proposito dell'articolo in discussione vi sono anche diversi emendamenti, i quali secondo il Regolamento debbono essere messi ai voti prima dell'articolo. Uno dei signori Senatori che propongono emendamenti è l'onorevole Maggiorani. Io non so in che consista il suo emendamento. Quando egli me lo annunzierà io interrogherò il Senato se l'appoggia. Se l'emendamento verrà appoggiato, io darò la parola all'onorevole Maggiorani perchè lo svolga. Questo è lo stato delle cose.

Ora, se il Senato è d'avviso che la seduta debba continuare, io sono ai suoi ordini.

In caso diverso il seguito della discussione dovrebbe rinviarsi a domani.

Voci. A domani! A domani!

Il seguito della discussione verrà adunque rinviato a domani alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).